

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI                      COMMUNE DE  
**S A I N T – V I N C E N T**



**PIANO REGOLATORE GENERALE**

approvato dalla G. R. con provvedimento n° 1461 del 05/05/1971

**VARIANTE SOSTANZIALE DI ADEGUAMENTO AL PTP**

ai sensi art. 13 L.R. 06-04-1998, n. 11 e smi

**ADOZIONE**

<b>NTA</b>	<b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b>
------------	-------------------------------------

*Arch. Coordinatore*

***HÉRIN Renato***

*Ing.*

***PALLÙ Serafino***

*Ing.*

***MATTERI Gianpiero***

*Arch.*

***GALLINA Nicoletta***

*Arch.*

***LÉVEQUE Monique***

*Arch.*

***NAVILLOD Carlo***

*Arch.*

***MACHET Valeria***

*Dott.*

***PRIMERANO Enrico Maria***

*Forestale*

*Dott.*

***VUILLERMOZ Roby***

*Geologo*

SOMMARIO

<b>Titolo I - Disposizioni direttive</b>	<b>- 1 -</b>
<b>Capo I- Fonti</b> .....	<b>- 1 -</b>
Art. 1 (Terminologia) .....	- 1 -
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi) .....	- 2 -
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG) .....	- 3 -
Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG).....	- 4 -
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	- 7 -
<b>Capo II- Disposizioni generali</b> .....	<b>- 9 -</b>
Art. 6 (Infrastrutture e servizi ) .....	- 9 -
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi).....	- 11 -
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia).....	- 13 -
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali).....	- 16 -
Art. 10 (Usi e attività).....	- 17 -
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	- 23 -
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero).....	- 24 -
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)-	26 -
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento).....	- 27 -
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività) .....	- 29 -
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	- 30 -
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	- 33 -
Art. 18 (Fasce di rispetto) .....	- 34 -
Art. 19 (Difesa del suolo).....	- 35 -
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico).....	- 37 -
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria) .....	- 38 -
Art. 21bis (Capacità edificatoria) .....	- 39 -
Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e aumento dell'efficienza energetica degli edifici).....	- 41 -
Art. 21quater (Strutture e infrastrutture fonti di inquinamento acustico).....	- 42 -
<b>Titolo II - Disposizioni specifiche</b>	<b>- 43 -</b>
<b>Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali</b> .....	<b>- 43 -</b>
Art. 22 (Unità di paesaggio).....	- 43 -
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio).....	- 44 -
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali) .....	- 46 -
Art. 25 (Tutela dei beni culturali) .....	- 47 -
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)-	52 -
Art. 27 (Percorsi storici) .....	- 54 -
<b>Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica</b> .....	<b>- 55 -</b>
Art. 28 (Trasporti) .....	- 55 -
Art. 29 (Sorgenti, pozzi).....	- 56 -
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rus, "brantse")-	59 -
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia).....	- 60 -

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature) .....	- 62 -
Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie) .....	- 63 -
Art. 33 (Viabilità) .....	- 64 -
Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto) .....	- 70 -
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti) .....	- 71 -
Art. 36 (Industria e artigianato).....	- 72 -
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	- 73 -
Art. 38 (Cimitero comunale) .....	- 75 -
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche) .....	- 76 -
 <b>Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica .....</b>	 <b>- 79 -</b>
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico) .....	- 79 -
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica) .....	- 82 -
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale).....	- 83 -
 <b>Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità.....</b>	 <b>- 84 -</b>
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone) .....	- 84 -
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”).....	- 89 -
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”).....	- 94 -
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”).....	- 95 -
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”).....	- 98 -
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”).....	- 99 -
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”) .....	- 100 -
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”).....	- 101 -
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”) .....	- 103 -
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”).....	- 105 -
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”) .....	- 107 -
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”).....	- 109 -
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”) .....	- 111 -
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”).....	- 114 -
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”).....	- 116 -
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)-	117 -
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e strutture pertinenziali) -	119 -
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”) .....	- 122 -
Art. 61 (Aree destinate a servizi).....	- 124 -
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali).....	- 134 -
 <b>Capo V- Ambiti inedificabili .....</b>	 <b>- 135 -</b>
Art. 63 (Aree boscate) .....	- 135 -
Art. 64 (Zone umide e laghi).....	- 136 -
Art. 65 (Terreni sedi di frane) .....	- 137 -
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione).....	- 138 -
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine).....	- 139 -
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico) .....	- 140 -
 <b>Capo VI- Disposizioni finali .....</b>	 <b>- 141 -</b>
Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto).....	- 141 -
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni) .....	- 142 -
Art. 71 (Poteri di deroga).....	143
Art. 72 (Limiti normativi).....	144

## **Titolo I - Disposizioni direttive**

### **Capo I- Fonti**

#### **Art. 1 (Terminologia)**

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
  - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
  - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
  - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
  - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
  - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
  - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con LR 10 aprile 1998, n. 13;
  - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della LR 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
  - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
  - i) PST = Programma di sviluppo turistico LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
  - j) PSR = Piano di sviluppo rurale Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903;
  - k) SCIA edilizia = segnalazione certificata di inizio attività edilizia, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 61;
  - l) PdC = permesso di costruire, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 60
  - m) L = legge dello Stato;
  - n) LR = legge della Regione Valle d'Aosta;
  - o) PTA = Piano di tutela della acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi;
  - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato;
  - q) smi = Successive Modificazioni e Integrazioni (a una legge);
  - r) NTAtab = Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;
  - s) DPR = Decreto Presidente della Repubblica;
  - t) DGR = Deliberazione di Giunta regionale;
  - u) DCR = Deliberazione di Consiglio regionale.
  - v) Sur = Superficie urbanistica;
  - w) Snr = Superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori;
  - x) Scu = Superficie complessiva (Somatoria Sur e Snr).

**Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi)**

1. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili nella realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare le disposizioni generali, di cui al Capo II del Titolo I, quelle specifiche di cui al Titolo II, quelle finali di cui al Titolo III e le norme di tipo regolamentare-edilizio, con le seguenti verifiche:
  - a) sottozona nella quale ricade l'intervento e applicazione delle relative prescrizioni urbanistiche di cui agli artt da 44 a 60 del Capo IV del Titolo II;
  - b) cartografia degli ambiti inedificabili e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt da 63 a 68 del Capo V del Titolo II e altri studi aventi efficacia ai sensi di legge quali il PAI o altri specifici studi di settore;
  - c) aree o siti di specifico interesse e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli articoli del Capo I e Capo III del Titolo II;
  - d) aree ed attrezzature che comportano specifiche limitazioni agli usi ed agli interventi di cui agli articoli del Capo II del Titolo II;
  - e) aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt 61 e 62 del Capo IV del Titolo II;
  - f) rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16 del Capo II del Titolo I;
  - g) altre verifiche non ricomprese nelle lettere precedenti derivanti dal rispetto di altre disposizioni delle presenti NTA e/o derivanti dall'applicazione di leggi regionali o nazionali.
2. In relazione al punto b) del precedente comma 1, le sottozone omogenee di tipo A, B, C e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico medio e/o alto sono contrassegnate con un asterisco "\*" sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle; per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di settore<sup>1</sup>.
3. La rispondenza delle disposizioni applicabili ed il rispetto delle verifiche di cui al comma 1 devono essere dimostrati nella relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi.
4. Le note in calce alle presenti norme costituiscono richiami a leggi, delibere di attuazione, D.leg.vi, regolamenti, circolari, normative tecniche, e alle relative disposizioni, il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
5. Il richiamo a leggi e normative indicato nell'articolato o nelle note in calce delle presenti NTA, od il loro mancato richiamo, non esime dall'obbligo delle verifiche da eseguirsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciò anche al fine del dinamico controllo del testo normativo in rapporto al mutamento del quadro legislativo di riferimento.
6. Le PRESCRIZIONI PARTICOLARI riportate in calce alle tabelle (TAB. ...bis) dell'elaborato NTAtab hanno valore prescrittivo.

---

<sup>1</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, artt. 35,36 e 37

**Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)**

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale<sup>2</sup>.
2. Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune<sup>3</sup>.
3. Il PRG dà applicazione ai principi indicati dalla vigente legislazione urbanistica<sup>4</sup> e definisce l'organizzazione dell'intero territorio comunale.

---

<sup>2</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, comma 1

<sup>3</sup> NAPTP, art. 3

<sup>4</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, commi 1 e 2

**Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG)**

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica<sup>5</sup> e, più dettagliatamente, dai relativi provvedimenti attuativi e recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi espressi dalle NAPTP.
2. In coerenza con la vigente legislazione urbanistico-territoriale di riferimento, il PRG ha come riferimento il modello di sviluppo sostenibile che si caratterizza attraverso la creazione di condizioni di complessivo sviluppo economico nel rispetto del contesto ambientale, attingendo dalle risorse presenti sul territorio e indicando, nei limiti delle possibilità operative e delle competenze dello strumento urbanistico comunale, le strategie atte ad eliminare o a mitigare le problematiche emergenti dalla situazione locale.
3. Il PRG si pone le seguenti finalità:
  - A – Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
    - A1 – Conservazione e fruizione degli ecosistemi naturali
    - A2 – Salvaguardia e recupero funzionale del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico-ambientale per usi compatibili con l'esigenza di tutela
    - A3 – Tendenziale limitazione all'espansione degli attuali insediamenti esternamente al sistema ambientale urbano quale salvaguardia del territorio agricolo produttivo e del contesto paesaggistico naturale ed antropico tradizionale
    - A4 – Riqualficazione del paesaggio urbanizzato e recupero funzionale del territorio agricolo, in uso e di quello compromesso, quest'ultimo per usi compatibili
    - A5 – Difesa del suolo a salvaguardia del territorio;
  - B – Sviluppo economico sostenibile con gli specifici caratteri del territorio, basato sulla pluralità, sulla concorrenza e sull'integrazione delle diverse attività
    - AGRICOLTURA
      - B1 – Sostegno alle attività agro-silvo-pastorali a presidio del territorio e quale mezzo di sviluppo economico integrato con l'offerta turistica valorizzando la produzione locale
    - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
      - B2 – Mantenimento e potenziamento delle piccole attività produttive artigianali funzionalmente dimensionate ed ambientalmente inserite nel contesto a prevalente vocazione turistica e terziaria in genere
      - B3 – Azione di recupero del patrimonio edilizio anche come mezzo di sostegno alle piccole imprese edili locali

---

<sup>5</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 12, commi 1, 2, 3

TERZIARIO

- B4 – Rivitalizzazione della "stazione turistica atipica" valorizzando le specifiche risorse locali e integrandole in una più ampia rete di fruizione, per consolidare l'immagine di "primaria stazione termale" affermatasi nel tempo e per arricchire l'offerta turistica a scala interregionale
  - B5 – Riqualificazione e rafforzamento dell'offerta turistica basata sull'integrazione delle attività termali, congressuali, della ricreazione e del divertimento
  - B6 – Rilancio delle attività delle "terme di Saint-Vincent" adeguate alle moderne tendenze del termalismo integrate con strutture per il benessere, per la cura del corpo e per la salute in genere
  - B7 – Sostegno alla riqualificazione delle attività della casa da gioco, del centro congressi e delle infrastrutture connesse
  - B8 – Riassetto funzionale della località turistica "Col de Joux" con sviluppo delle attività sportivo-ricreative invernali ed estive
  - B9 – Valorizzazione delle attività e delle attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere, commerciali, di servizio, sportivo-ricreative e culturali a sostegno dello sviluppo turistico
  - B10 – Sostegno alla diffusione sul territorio del "turismo rurale" connesso all'azione di recupero del patrimonio edilizio esistente negli agglomerati di interesse storico, culturale, architettonico e ambientale
- C – Miglioramento delle condizioni di benessere della popolazione
- C1 – Promuovere l'adeguamento degli edifici adibiti alle esigenze funzionali e qualitative della vita moderna
  - C2 – Completamento della dotazione infrastrutturale correlata alle moderne esigenze di utilizzo e miglioramento dei servizi pubblici esistenti
  - C3 – Garanzia di eque condizioni di vivibilità diffusa
  - C4 – Sicurezza della popolazione nelle fasce territoriali a rischio di eventi calamitosi
  - C5 – Valorizzazione delle fonti di energia alternativa e dei materiali ecocompatibili.
4. Al fine di conseguire le finalità espresse nel precedente comma 3, il PRG:
- tutela e valorizza i beni naturalistici, paesaggistici e culturali,
  - organizza l'uso razionale del suolo per creare condizioni di sviluppo socio-economico e di benessere per la popolazione in rapporto all'esigenza di difesa del suolo e alle potenziali situazioni di rischio idrogeologico,
  - definisce le destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati,
  - prescrive i tipi, le modalità e la programmata successione temporale degli interventi,
  - determina il fabbisogno di abitazioni e la capacità insediativa in relazione alle attività da potenziare ed al prevedibile incremento della popolazione con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente;
  - organizza il territorio in correlazione al sistema infrastrutturale esistente o previsto.

5. In particolare, le presenti norme disciplinano gli usi e gli interventi sul territorio comunale, per ogni singola sottozona <sup>6</sup>, tenuto conto dei sistemi ambientali <sup>7</sup>, degli ambiti inedificabili<sup>8</sup> e delle aree e dei siti di specifico interesse<sup>9</sup>, e gli interventi relativi ai diversi settori <sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421

<sup>7</sup> NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

<sup>8</sup> NAPTP TITOLO III – NORME PER SETTORI art. 32, 33, 35; LR 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO V Capo I

<sup>9</sup> NAPTP TITOLO III – NORME PER SETTORI art.38, 39, 40

<sup>10</sup> NAPTP Titolo III – NORME PER SETTORI

**Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)**

1. Gli elaborati<sup>11</sup> costituenti il PRG si compongono di:
  - a) cartografia motivazionale, su base carta tecnica regionale (CTR), in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale, in scala 1:5.000 per le parti antropizzate:
    - M1 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
    - M2 - analisi dei valori naturalistici;
    - M3 - uso del suolo e strutture agricole;
    - M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
    - M5 - vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985);
  - b) cartografia prescrittiva, su base catastale, in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate, in scala 1:1.000 per la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A od in altre sottozone:
    - P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
    - P2 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
    - P3 - tutela e valorizzazione naturalistica;
    - P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
    - P401 – classificazione degli edifici;ambiti inedificabili e norme tecniche di attuazione degli ambiti inedificabili<sup>12</sup>;
  - c) Relazione, composta da tre elaborati:
    - R1 – Analisi della situazione ambientale;
    - R2 – Progetto di PRG e compatibilità ambientale;
    - RS – Relazione di sintesi
  - d) NTA – Norme Tecniche di attuazione;
  - e) NTAtab – Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;
  - f) Prgdati – Tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.
2. Gli elaborati di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 hanno esclusivo carattere motivazionale ed esplicativo della situazione esistente e delle scelte di pianificazione; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) hanno carattere prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.
3. In caso di discordanza tra indicazioni contenute negli elaborati cartografici prevalgono quelle dettagliate a scala maggiore.
4. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si applicano le disposizioni di legge<sup>13</sup> e le relative procedure<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4; DGR 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>12</sup> Comprende la cartografia di cui al Titolo V della LR 11/1998

<sup>13</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG), comma 5, lettera a)

<sup>14</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

5. In riferimento alla problematica di cui al comma precedente ed in considerazione del fatto che non sempre gli elementi urbanistici, quali i tracciati stradali, le arginature, le canalizzazioni, ecc., riportati sulle carte prescrittive derivano da frazionamenti catastali, in caso di eventuale discostamento tra questi elementi rappresentati sulla carta *P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* e la situazione riscontrabile nella realtà vale l'interpretazione che la "ratio" della pianificazione deve essere rapportata allo stato di fatto.
6. La rappresentazione degli immobili e delle attrezzature sulla base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né costituisce motivo di legittimazione di eventuali costruzioni realizzate in assenza od in difformità di regolare titolo abilitativo ai sensi di legge, né rappresenta riferimento in merito al titolo di proprietà.
7. Le aree tutelate per legge<sup>15</sup> rappresentate nella carta *M5 - vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985)* sono indicative e devono essere verificate rispetto all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
8. Le attrezzature con rilevanza urbanistica individuate nella carta "*P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*" sono da considerarsi indicative del tipo di vincolo gravante nei diversi ambiti territoriali; in relazione alla dinamica modificazione temporale dei tracciati e delle caratteristiche costitutive delle attrezzature, la loro specifica tipologia e dimensione e la precisa localizzazione devono essere verificate caso per caso sul territorio e con gli enti proprietari o gestori dei servizi connessi ad ogni attrezzatura al fine dell'acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 7 delle NTA.

---

<sup>15</sup> D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Artt. 136 e 142

## Capo II- Disposizioni generali

### Art. 6 (Infrastrutture e servizi )

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali<sup>16</sup>.
2. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
  - a) acquedotto o sistema di approvvigionamento idrico equipollente capace di fornire la dotazione idrica giornaliera per abitante prevista dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore<sup>17</sup>;
  - b) rete fognaria o sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite;
  - c) accessibilità pubblica mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33, per le sottozone di tipo E accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.
3. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale relativamente a:
  - a) per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...);
  - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
  - c) per l'istruzione: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria;
  - d) per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..), e simili;
  - e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
  - f) per l'amministrazione: uffici comunali e cimitero;
  - g) spazi per parcheggi: di sottozona, per viabilità, funzionali a servizi, destinati a sopperire alle carenze pregresse, funzionali ad attività produttive, funzionali ad attività commerciali, funzionali ad attività turistiche, e simili.
4. Per la sottozona di nuovo impianto Ce1\*- Grand Rhun, la cui attuazione è assoggettata alla preventiva approvazione di un PUD, la verifica della sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 e dei servizi puntuali di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 3 è demandata allo strumento attuativo medesimo.
5. Qualora si rilevi la carenza nella dotazione di infrastrutture a rete indicate al comma 2 e dei servizi puntuali di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 3, al fine del rilascio del titolo abilitativo e, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, il richiedente il permesso di costruire può provvedere all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti

---

<sup>16</sup> DCR 517/XI del 24 marzo 1999

<sup>17</sup> Piano regionale di tutela delle acque. Norme di attuazione, Allegato C, Capitolo 2, Scheda 3.A.3.

sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale avvalendosi della facoltà di scomputo parziale della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire in oggetto<sup>18</sup>; se non già di proprietà dell'Amministrazione comunale, dette aree e le relative opere infrastrutturali possono essere acquisite al patrimonio del Comune su facoltà del Comune stesso da indicare in convenzione.

6. Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi nelle sottozone di tipo E, qualora il lotto non sia dotato delle infrastrutture di cui al comma 2, deve stipulare apposita convenzione con il Comune in cui garantisca una o più opzioni sotto specificate:
  - a) di ritenere adeguata l'eventuale infrastrutturazione esistente;
  - b) di rinunciare a richiedere una maggiore infrastrutturazione oltre a quanto richiesto alle lett. a), b) e c) del comma 2;
  - c) di realizzare a proprie spese l'infrastrutturazione primaria minima necessaria senza richiedere compenso alcuno all'Amministrazione Comunale.

---

<sup>18</sup> L 28 gennaio 1977, n. 10 e smi, art. 11, comma 1 seconda parte

**Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi)**

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD<sup>19</sup> e di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio<sup>20</sup>; nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante l'apposita normativa di attuazione<sup>21</sup>.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure indicate dalla vigente legislazione urbanistica<sup>22</sup>, i permessi di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA edilizia) o la comunicazione di varianti in corso d'opera, nonché qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico<sup>23</sup> rilasciabili in assenza di PUD, le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali<sup>24</sup>; per gli impianti produttivi<sup>25</sup> si applicano altresì i relativi procedimenti autorizzatori.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP tradotte nelle presenti NTA.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso il permesso di costruire (PdC), la segnalazione certificata d'inizio dell'attività (SCIA edilizia) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi. I casi e le modalità applicative della permesso di costruire e della SCIA edilizia seguono le rispettive disposizioni legislative in materia<sup>26</sup>.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge<sup>27</sup>, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione<sup>28</sup>.
6. L'attuazione degli interventi che determinano trasformazioni urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali, di cui al comma 1 dell'art. 9 delle presenti NTA, è subordinata alla formazione e all'approvazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, comunque denominati, piani paesaggistici o piani o programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati secondo le disposizioni del PTP.

<sup>19</sup> LR 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

<sup>20</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 51

<sup>21</sup> LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 2; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

<sup>22</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV

<sup>23</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV, art. 59

<sup>24</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 62, comma 1

<sup>25</sup> LR 9 aprile 2003, n. 11 e smi, art. 1

<sup>26</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 60 e 61

<sup>27</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita)

<sup>28</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

7. Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti attuativi dalla vigente legislazione<sup>29</sup> sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita Normativa di attuazione<sup>30</sup>.
8. Nelle zone di tipo A, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in presenza di Normativa di attuazione, di cui al precedente comma, sono consentiti ulteriori interventi previa formazione di PUD<sup>31</sup>.
9. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso gli strumenti attuativi definiti dal PTP e richiamati al successivo art. 20 delle NTA.

---

<sup>29</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4

<sup>30</sup> DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 3

<sup>31</sup> DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 4

**Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)**

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente<sup>32</sup>:
  - a) interventi di recupero:
    1. manutenzione straordinaria;
    2. restauro;
    3. risanamento conservativo;
    4. ristrutturazione edilizia;
    5. ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti già abitabili non condonati fino al raggiungimento per ciascun piano di quelle minime stabilite dalle vigenti disposizioni;
    6. in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso<sup>33</sup>;
  - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
    1. la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
    2. la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
    3. l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
    4. l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ad esempio roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o conseguenti a situazioni di emergenza;
    5. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
    6. i volumi pertinenziali agli edifici esistenti e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
  - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
  - d) altri interventi:

---

<sup>32</sup> l.r. 11/1998, art. 59; DGR 1759 del 5/12/2014

<sup>33</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera i)

1. il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
  2. riconversione ai sensi di legge<sup>34</sup>;
  3. rilocalizzazione ai sensi di legge<sup>35</sup>; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino<sup>36</sup>;
  4. demolizione e ricostruzione a pari volumetria<sup>37</sup>;
  5. scavi e movimenti di terra;
  6. depositi di materiale.
2. In tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi occorrenti per l'adeguamento funzionale delle unità residenziali o dei fabbricati all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche a favore di persone diversamente abili, ivi compresi gli anziani con difficoltà motorie o psico-fisiche,<sup>38</sup> in deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti alle seguenti condizioni da dimostrarsi in sede di presentazione del progetto inerente le opere oggetto di titolo abilitativo:
- a) certificazione delle condizioni di handicap del richiedente le opere oggetto di intervento o del soggetto portatore di handicap appartenente allo stesso nucleo familiare del richiedente da parte di ente sanitario-assistenziale abilitato ai sensi di legge;
  - b) gli interventi e le eventuali opere che comportano il discostamento dai parametri edilizi fissati nelle tabelle di sottozona NTAtab sono strettamente ammessi per garantire l'adeguamento delle strutture edilizie agli specifici standard richiesti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui al comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) senza ampliamento planivolumetrico, e ad esclusione degli interventi di demolizione con ricostruzione, ancorché superanti i limiti dimensionali fissati nelle tabelle di sottozona per la nuova edificazione.
4. Gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti già abitabili non condonati fino al raggiungimento per ciascun piano di quelle minime stabilite dalle vigenti disposizioni<sup>39</sup>, di cui al precedente punto 5, lettera a), comma 1 del presente articolo sono sempre ammessi a prescindere dai parametri di densità fondiaria e di altezza dei fabbricati previste in ogni sottozona di PRG.
5. In linea di principio sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta salva diversa disposizione ai sensi di legge<sup>40</sup> e specificazione contenuta nelle norme di sottozona, gli interventi tesi alla valorizzazione dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e alla realizzazione di interventi finalizzati al contenimento energetico, in quanto interventi di interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica, anche se

<sup>34</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 3

<sup>35</sup> NAPTP art. 25, comma 4

<sup>36</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 5

<sup>37</sup> DGR 17. 04.1999 n. 2515 e smi

<sup>38</sup> L 9 gennaio 1989, n. 13 e smi; DM 14 giugno 1989, n. 236; LR 12 gennaio 1999, n. 3

<sup>39</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95

<sup>40</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

realizzati da soggetti privati.

6. Al fine di favorire l'azione di riuso funzionale dei fabbricati e tenuto conto della difficoltà di costruire autorimesse o di reperire posti auto nelle sottozone di tipo A a causa dei problemi di accessibilità e di esiguità di aree libere all'interno degli agglomerati storici, gli interventi di recupero prescindono dall'obbligatoria dotazione di posti auto privati a servizio delle unità immobiliari; l'indisponibilità di realizzare tali attrezzature deve essere dichiarata dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio del titolo abilitativo dell'intervento di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso di trasformazione di uso di fabbricati alberghieri come specificato all'art. 44 comma 17 delle presenti NTA.
7. La nuova costruzione di autorimesse interrato, nelle sottozone di tipo Eg, a servizio delle unità residenziali presenti nelle sottozone di tipo A, qualora non già specificatamente individuata sulla carta P4 in sede di variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP, è consentita previa attivazione delle procedure di variante non sostanziale al PRG di cui alla vigente legislazione regionale<sup>41</sup>.
8. L'attuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare modo quelli di ristrutturazione comportanti ampliamenti planivolumetrici o di sopraelevazione, ancorché genericamente consentiti nelle tabelle delle singole sottozone, è subordinata all'ammissibilità ed al rispetto della vigente normativa tecnica in materia di interventi in aree sismiche.
9. Nelle sottozone di tipo E, specificatamente indicate nelle NTAtab, l'ampliamento planivolumetrico di fabbricati esistenti indicato nelle specifiche tabelle è ammissibile qualora non possano essere realizzati ampliamenti concessi dalla vigente legislazione regionale e con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle N.T.A.

---

<sup>41</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 16

**Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)**

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli che determinano modificazioni sostanziali dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale nonché quelli comportanti alterazioni degli ecosistemi naturali e/o degli elementi sensibili caratterizzanti il paesaggio dello specifico contesto ambientale e la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, a titolo non esaustivo, si elencano gli interventi seguenti:
  - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme ovvero inseriti in ambiti marginali al sistema insediativo tradizionale od esterni ai sistemi residenziale od urbano connotati da debole grado trasformativo dello specifico contesto ambientale che presenta ancora elementi sensibili caratterizzanti il paesaggio;
  - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto comportante rilevanti modificazioni nell'assetto edilizio ed infrastrutturale di un'intera sottozona;
  - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi<sup>42</sup>;
  - d) valorizzazione complessiva di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche al fine di migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree e per eliminare i fattori degradanti in esse presenti<sup>43</sup>;
  - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 1 ha;
  - f) sistemazioni agrarie, determinanti sostanziali modificazioni nel profilo del suolo, riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha<sup>44</sup>;
  - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozona di tipo Eg riguardanti aree con superficie superiore a 1 ha;
  - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha;
  - i) serre fisse, oltre 5.000 m<sup>2</sup> per le sottozone Eg38, Eg47 e Eg56 con attività esistente alla data di adozione della variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP indicate nelle relative tabelle, oltre 1.000 m<sup>2</sup> per la sottozona Eg39.

---

<sup>42</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

<sup>43</sup> NAPTP, art. 40

<sup>44</sup> NAPTP, art. 26, comma 6

**Art. 10 (Usi e attività)**

1. Le categorie di usi ed attività definite dalla vigente legislazione urbanistica<sup>45</sup> sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13; queste ultime costituiscono specifico riferimento dei diversi tipi di usi ed attività individuabili sul territorio e, non avendo carattere esaustivo, possono essere localmente precisate od integrate con altre ulteriori nelle tabelle di sottozona NTAtab con riferimento alla categoria di appartenenza di cui alla suddetta legge regionale.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
  - a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
  - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
  - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
  - b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura;
  - b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
  - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
  - b6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
  - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
  - b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere

---

<sup>45</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 73

- asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
- b9) attività pastorizie con i relativi servizi , caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
  - b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
  - b11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
  - b12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;
  - b13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
  - b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
  - b15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
  - b16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
  - b17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
  - b18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
  - b19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
  - b20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi;
  - b21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
  - b22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie;

- b23) centri di turismo equestre;
- b24) agriturismo.
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
  - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
  - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
  - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale ovvero la residenza stabile;
  - d2) bed and breakfast.
6. dbis1) La destinazione ad abitazione temporanea<sup>46</sup>. Tutte le abitazioni destinate solo temporaneamente alla permanenza dei nuclei familiari ovvero le unità immesse nel mercato delle cosiddette "seconde case" e anche le abitazioni secondarie di nuclei familiari già proprietari di abitazioni principali.
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
  - e1bis) artigianato di servizio;
  - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
  - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
  - e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
  - e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
  - e6) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
  - e7) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

---

<sup>46</sup> LR 11/1998 e smi, Art. 73 come modificato dall'art. 45 della LR 21 del 29 dicembre 2003

- f1) esercizi di vicinato;
  - f2) medie strutture di vendita;
  - f3) commercio su aree pubbliche;
  - f4) stazioni di servizio automobilistiche, quali distributori carburanti e servizi accessori, assistenza meccanica, autolavaggi, ecc.
  - f5) uffici privati aperti al pubblico e in genere gli uffici privati svolgenti attività autonome e gli uffici direzionali quando non sono da ricomprendersi nelle categorie a cui sono riferiti.
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) alberghi;
  - g1.1) albergo diffuso;
  - g2) residenze turistico-alberghiere;
  - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
  - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
  - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
  - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
  - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
  - g8) strutture ricettive all'aperto: parchi di campeggio;
  - g9) strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici;
  - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
  - g11) sosta temporanea autocaravan;
  - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza<sup>47</sup>;
  - g13) altre attrezzature turistiche: Ufficio del Turismo.
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante;
  - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante.
11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- i1) grandi strutture di vendita;
  - i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

---

<sup>47</sup> esclusivamente attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della LR 11/1998 e smi, art. 90quater

- 11) impianti sportivi coperti;
  - 12) impianti sportivi all'aperto;
  - 13) impianti per pubblici spettacoli;
  - 14) impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali;
  - 15) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
  - 16) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale, ivi compresi gli edifici di culto e di valore storico-culturale;
  - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale;
  - m3) impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
  - m4) altri impianti di radio - telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
  - m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
  - m6) attività private di pubblico interesse quali case di cura, ospedali, ambulatori medici, farmacie, asili nido, centri socio assistenziali, scuole private. Le attività terziarie sono da ricomprendersi nelle categorie a cui sono riferite<sup>48</sup>
14. Le aree e le infrastrutture connesse alle singole attività ed alle destinazioni d'uso di cui ai precedenti commi dal 2 al 14 sono equiparate alle attività e destinazioni d'uso alle quali fanno riferimento per utilizzo, ad esempio e a titolo non esaustivo, le autorimesse, le aree di parcheggio, i ripostigli, i magazzini di deposito merci, i locali per impianti tecnologici, ecc.
15. Le attività e le destinazioni d'uso in atto sono sempre ammesse fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle tabelle di sottozona, in modo specifico quelli:
- di tipo naturalistico (a) di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sempre esercitati;
  - di carattere agro-silvo-pastorale (b) di cui al comma 3 del presente articolo possono essere mantenuti ed esercitati.
16. Le attività e le destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle sottozone di appartenenza sono tollerate nei limiti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 69 delle NTA al comma 1 dell'art. 21 quater delle NTA .
17. Il mutamento di destinazione d'uso tra le diverse categorie o sottocategorie di cui ai precedenti commi è sempre consentito nei limiti delle indicazioni riportate nelle tabelle di ogni sottozona e fatta salva diversa disposizione normativa, nel rispetto delle disposizioni

---

<sup>48</sup> Circolare N. 34/2001

e delle procedure<sup>49</sup>.

18. Le opere di urbanizzazione primaria, di cui alla categoria m) del precedente comma 13, sono ammesse sull'intero territorio comunale, fatta salva diversa specificazione contenuta nelle norme relative ad ogni sottozona e ancorché non espressamente indicate nelle singole tabelle di sottozona.
19. La realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse ammesse in tutto il territorio comunale ai sensi del precedente comma 19, per le quali sussiste l'obbligo di acquisizione degli immobili ai sensi di legge, è subordinata alla puntuale individuazione nella cartografia prescrittiva in quanto servizi di interesse locale o regionale, in conformità alle procedure indicate nella vigente legislazione.
20. Ancorché non espressamente esplicitato, la destinazione ad abitazione permanente o principale (d) indicata nelle tabelle di sottozona è da intendersi comprensiva di entrambe le sottocategorie d1) abitazione permanente o principale e d2) bed and breakfast.
21. Il concetto "di interesse generale" richiamato nelle presenti NTA e nelle NTAtab fa riferimento alla definizione di cui alla vigente legislazione regionale<sup>50</sup>.
22. Sul territorio comunale non è consentita la realizzazione di attività commerciali con grandi superfici di vendita in quanto le relative strutture e servizi connessi (parcheggi e viabilità di accesso) non sono compatibili per dimensioni e tipologia costruttiva con il contesto ambientale di fondo e con l'immagine della stazione turistica.

---

<sup>49</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 74

<sup>50</sup> DGR 29.12.206, n. 4243

**Art. 11 (Equilibri funzionali)**

1. Gli equilibri funzionali<sup>51</sup> attengono agli aspetti seguenti:
  - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
  - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
  - c) usi e attività di cui all'art. 10;
  - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio tecnico comunale via via che pervengono le istanze e ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. In relazione all'applicazione degli equilibri di cui ai commi 4 e 5 dell'art 14 e 6 dell'art. 15 delle NTA, qualora alla data di adozione della presente variante generale, così come alla fine del primo anno immediatamente successivo e alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento ai permessi di costruire assentiti, i rapporti massimi siano stati superati, non possono essere assentite ulteriori permessi di costruire per fabbricati di nuova costruzione fino a quando non sia stato colmato il deficit di permessi di costruire relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. Il mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dal permesso di costruire per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori permessi di costruire per fabbricati di nuova costruzione fintantoché non venga iniziato un intervento avente uguali finalità e volumetria almeno pari a quello non iniziato.
5. Sulle istanze relative a fabbricati di nuova costruzione per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentito il permesso di costruire, ogni determinazione viene sospesa fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori permessi di costruire per fabbricati di nuova costruzione. Le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
6. Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
7. Qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi ovvero in data antecedente la verifica di cui al precedente comma 2, ogni determinazione viene sospesa e il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ne dà comunicazione al Sindaco il quale dà notizia al pubblico secondo i tempi e le procedure di cui al comma 6.
8. La verifica degli equilibri funzionali di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16 non è richiesta per gli interventi edilizi relativi alla sottozona Ce1\* - Grand-Rhun in quanto precluderebbe la piena e contestuale attuazione del PUD.

---

<sup>51</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, comma 2

**Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)**

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di recupero edilizio che non comportino mutamento di destinazione d'uso o che non incrementino il numero di unità immobiliari sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di recupero che non rientrano tra quelli contemplati nel precedente comma 1 nelle sottozone destinate agli insediamenti sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
3. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, nelle sottozone di tipo E e in quelle di tipo A ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto o sistema di approvvigionamento idrico equipollente e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.
4. La dotazione dei servizi e delle attrezzature indicate al precedente comma nel caso di recupero nelle sottozone di tipo E di edifici esistenti a favore delle destinazioni residenziali o diverse da quella agricola deve avvenire a completo carico del richiedente il titolo abilitativo e, in particolare, la possibilità di mutamento della destinazione d'uso di un immobile per creare nuova unità residenziale, anche di tipo principale, non dà diritto alla pretesa di intervento pubblico nell'esecuzione della dotazione infrastrutturale richiesta così come specificato al comma 6 dell'art.6.
5. Nella sottozona Bb1\* - La Fera, gli interventi di riconversione produttiva interessanti interi edifici per usi industriali o artigianali, mediante ristrutturazione edilizia con ampliamento planivolumetrico, oltre a quanto indicato al comma 2, sono subordinati all'esistenza o alla previsione nella carta prescrittiva della zonizzazione di una superficie pubblica attrezzata per attività collettive<sup>52</sup>, verde e parcheggio, nella misura non inferiore al 10% della superficie territoriale <sup>53 54</sup>.
6. Qualora la superficie da destinare a spazi pubblici per attività collettive, verde e parcheggio, di cui al precedente comma 5, non sia realizzata, in tutto o in parte, il richiedente il permesso di costruire può provvedere, al fine del rilascio del titolo abilitativo, al reperimento delle aree destinate a servizi in misura proporzionale alla superficie del lotto asservito al fabbricato oggetto di ristrutturazione con ampliamento, rispetto alla superficie territoriale, nonché all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e previa stipula di apposita convenzione con il Comune; se non già di proprietà dell'Amministrazione comunale, dette aree e le relative opere infrastrutturali sono acquisite al patrimonio del Comune. Il richiedente può avvalersi della facoltà di scomputo della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire in oggetto<sup>55</sup>. Gli spazi pubblici devono essere realizzati in fregio alla strada comunale intersecante la

---

<sup>52</sup> NAPTP, art. 25, comma 6

<sup>53</sup> PTP, art. 25, comma 6

<sup>54</sup> DGR 24 marzo 1999, n. 517/XI: Parcheggi funzionali ad attività produttive

<sup>55</sup> L 28 gennaio 1977, n. 10 e smi, art. 11, comma 1 seconda parte

sottozona o ad essa direttamente collegati.

7. La verifica di conformità dei progetti alle disposizioni contenute nel presente articolo è effettuata in fase di istruttoria delle relative pratiche.

**Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
2. Nella sottozona Bb1\* - La Fera gli interventi di nuova costruzione di edifici per usi industriali o artigianali, oltre a quanto indicato al comma 1, sono subordinati all'esistenza o alla previsione nella carta prescrittiva della zonizzazione di una superficie pubblica attrezzata per attività collettive<sup>56</sup>, verde e parcheggio, nella misura non inferiore al 10% della superficie territoriale <sup>57 58</sup>.
3. Qualora la superficie da destinare a spazi pubblici per attività collettive, verde e parcheggio, di cui al precedente comma 2, non sia realizzata, in tutto o in parte, al fine del rilascio del titolo abilitativo il richiedente il permesso di costruire può provvedere al reperimento delle aree destinate a servizi in misura proporzionale alla superficie del lotto interessato rispetto alla superficie territoriale, nonché all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e previa stipula di apposita convenzione con il Comune. Gli spazi pubblici devono essere realizzati in fregio alla strada comunale intersecante la sottozona o ad essa direttamente collegati. Se non già di proprietà dell'Amministrazione comunale, dette aree e le relative opere infrastrutturali possono essere acquisite al patrimonio del Comune. Il richiedente può avvalersi della facoltà di scomputo della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire in oggetto<sup>59</sup>.
4. La verifica di conformità dei progetti alle disposizioni contenute nel presente articolo è effettuata in fase di istruttoria delle relative pratiche.

---

<sup>56</sup> NAPTP, art. 25, comma 6

<sup>57</sup> PTP, art. 25, comma 6

<sup>58</sup> DGR 24 marzo 1999, n. 517/XI: Parcheggi funzionali ad attività produttive

<sup>59</sup> L 28 gennaio 1977, n. 10 e smi, art. 11, comma 1 seconda parte

**Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)**

1. Nelle zone territoriali di tipo E, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni<sup>60</sup> di seguito indicate:
  - a) venga acquisito il giudizio di razionalità<sup>61</sup> espresso dalle competenti strutture regionali che ne dichiarano altresì l' idoneità all'uso agricolo;
  - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente<sup>62</sup>;
  - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
  - d) vengano salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale<sup>63</sup>;
  - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 906 UBA<sup>64</sup> per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi, si precisa che il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche già operanti sul territorio comunale da almeno 3 anni.
2. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività produttive artigianali, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate<sup>65</sup>:
  - a) che non siano realizzabili mediante il solo recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
  - b) oppure che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale<sup>66</sup>.
3. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per usi ed attività compatibili con le destinazioni ammesse nella sottozona di appartenenza sono sempre attuabili fatta salva la verifica degli equilibri funzionali relativi ai servizi di cui al precedente articolo 12.
4. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi di residenza temporanea e quella relativa agli interventi di recupero abitativo (categorie "d" e "dbis1"), con

<sup>60</sup> NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

<sup>61</sup> DCR24 marzo 1999, n 517/XI – Capitolo 2, Paragrafo A, punto 6

<sup>62</sup> sulla base del manuale tecnico approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi

<sup>63</sup> NAPTP, art. 26, comma 3

<sup>64</sup> Standard dell'allegato 1 al Piano di sviluppo rurale

<sup>65</sup> NAPTP art. 25, comma 4, 5

<sup>66</sup> NAPTP art. 25, comma 4, 5

riferimento al territorio comunale<sup>67</sup>.

5. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1), sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo di superficie urbanistica pari a 1/3 e quella relativa alla realizzazione di nuova edificazione per abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d.
6. Sono assentibili nuove aziende alberghiere secondo quanto definito nell'ambito del Programma di Sviluppo Turistico, se previste nelle specifiche tabelle di sottozona, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g1) e g2),<sup>68</sup>
7. Sono assentibili se previsti nelle specifiche tabelle di sottozona, i posti tappa, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, gli esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g3), g4), g6), g7)<sup>69</sup> secondo quanto definito nell'ambito del Programma di Sviluppo Turistico.
8. Si prescinde dalla verifica di cui al precedente comma 4, nel caso di interventi di nuova costruzione derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA.
9. Le nuove unità immobiliari di residenza permanente o principale (categoria "d") devono essere assoggettate a vincolo di destinazione ventennale in conformità ai disposti della vigente legislazione regionale ed ai fini della corretta applicazione degli equilibri funzionali di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo.

---

<sup>67</sup> NAPTP art. 24, commi 2 e 3

<sup>68</sup> NAPTP art. 29, comma 2

<sup>69</sup> NAPTP, art. 29, comma 4

**Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)**

1. Nelle sottozone di tipo E, previa verifica di idoneità all'uso agricolo accertata dai competenti uffici regionali:
  - a) sui fabbricati agro-silvo-pastorali ancora idonei all'uso agricolo e per quelli concessionati dopo la data del 6 luglio 1984 non è consentito il cambiamento di destinazione di uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA, ad altra destinazione;
  - b) sui fabbricati agro-silvo pastorali non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945 è consentito il cambiamento di destinazione di uso, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza;
  - c) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più idonei all'uso agricolo, concessionati dal 1945 al 6 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore a m<sup>3</sup> 600, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione di uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza;
  - d) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più idonei all'uso agricolo, concessionati dal 1945 al 6 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a m<sup>3</sup> 600, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, subordinatamente all'approvazione, da parte del Consiglio comunale, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e urbanistica, di uno studio sul comprensorio agricolo, redatto da un tecnico di settore abilitato, in cui sono inseriti i fabbricati e la cui estensione territoriale sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura. I contenuti minimi di tale studio sono i seguenti:
    - 1) individuazione e descrizione del comprensorio agricolo omogeneo oggetto di studio, con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc);
    - 2) individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti;
    - 3) individuazione del/degli edificio/i suscettibile/i di trasformazione;
    - 4) motivazione a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo;
    - 5) confronto con la normativa di PRG;
    - 6) evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendessero necessarie.
2. Il mutamento della destinazione d'uso è ammesso per gli immobili dotati delle necessarie urbanizzazioni primarie o previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che impegna il proprietario dell'immobile a provvedere all'esecuzione delle urbanizzazioni necessarie contestualmente all'effettuazione del mutamento di uso come definito all'art.6 comma 6.
3. La disciplina degli agriturismi segue le disposizioni della vigente legislazione regionale in materia<sup>70</sup>.
4. Nelle sottozone di tipo A, B ed F la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è ammessa previa verifica di

---

<sup>70</sup> LR N. 29/2006

sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12 NTA. Per i casi di fabbricati con volume superiore a m<sup>3</sup> 600, realizzato dopo il 1984 e che non presentano caratteristiche di pregio architettonico, si dovrà provvedere:

- a) se ricadenti in sottozona di tipo B, alla ridefinizione del relativo volume, sulla base della superficie del lotto di terreno su cui insistono e dell'indice fondiario della sottozona di cui fanno parte;
  - b) alla ridefinizione delle relative linee architettoniche, tenuto conto del contesto ambientale in cui sono inseriti.
5. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Titolo II, Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.
  6. In quanto il Comune si qualifica come stazione turistica atipica ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, i permessi di costruire da assentire per nuovi fabbricati ad uso residenziale temporaneo debbono soddisfare le seguenti condizioni <sup>71</sup>:

$$V1 \leq 2 * Vaa$$

dove:

V1= volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Vaa = volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti o di ampliamento di strutture ricettive esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7), g12) <sup>72</sup>.

7. La realizzazione di nuove strutture ricettive per l'esercizio di affittacamere (chambres d'hôtes), di cui all'art. 10, comma 9, lettera g7), è ammessa nel rapporto non superiore di 1/2 tra interventi di nuova costruzione e interventi di riuso di fabbricati esistenti.
8. I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono comunque essere mutati di uso prima dell'estinzione del relativo vincolo.
9. Per le strutture ricettive di tipo alberghiero od extralberghiero non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi nei 20 (venti) anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere<sup>73</sup>; tale vincolo deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.
10. Previo rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 9, le strutture con destinazione ricettiva alberghiera, sottocategorie g1) e g2) del comma 9 dell'art. 10 delle NTA, od extralberghiera, sottocategorie g7), g8) e g9) del comma 9 dell'art. 10 delle NTA, esistenti alla data di approvazione della variante sostanziale di adeguamento del

<sup>71</sup> NAPTP art. 24, commi 2 e 4

<sup>72</sup> Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

<sup>73</sup> NAPTP, art. 29, comma 6

PRG al PTP non possono essere mutate di destinazione d'uso per un periodo minimo di cinque anni dalla data di cessazione dell'attività ricettiva anche se avvenuta prima dell'approvazione della Variante sostanziale. Il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile a destinazione alberghiera ricompreso nella parte della sottozona Ab1 - Bourg contrassegnata dall'apposita campitura e dalla sigla LMb è ammesso esclusivamente previa approvazione del PUD di cui alla relativa tabella.

11. Ogni mutamento della destinazione d'uso per gli edifici, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Titolo II Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

**Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)**

1. Nelle tabelle di ogni sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegate alle presenti NTA sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione assentibile nel primo anno successivo alla data di adozione della variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP non può essere superiore al 20% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, stimata pari a 49.976 m<sup>2</sup>; negli anni seguenti tale superficie non può superare il valore del 10% con possibilità di recuperare la percentuale di superficie urbanistica di nuova edificazione non realizzata negli anni precedenti.
3. Si prescinde dalla verifica di cui al comma precedente nel caso di nuova edificazione nelle sottozone assoggettate obbligatoriamente a PUD.

**Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)**

1. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
  - convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata<sup>74</sup>;
  - convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile privato<sup>75</sup>;
  - convenzioni atte a disciplinare le modalità di fruizione delle mete del turismo culturale<sup>76</sup>;
  - convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti di vincolo o di vantaggio nell'attività edificatoria tra privati cittadini e Comune, quali, ad esempio, le cessioni volontarie di immobili a favore del Comune, la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da parte dei cittadini, il trasferimento di volumetria a titolo di perequazione;
  - altre convenzioni relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
2. L'attuazione del PRG può avvenire anche in forza di convenzioni tra Comuni e altri enti territoriali con specifico riferimento agli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali o a favore di altri Comuni.

---

<sup>74</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 49, comma 2, lettera d)

<sup>75</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 67, comma 2

<sup>76</sup> NAPTP art. 28, comma 3

**Art. 18 (Fasce di rispetto)**

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi<sup>77</sup> e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è vietata la nuova edificazione fatte salve diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.

---

<sup>77</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 Titolo V, Capo II, e smi; D.Lgs. 152/2006.

**Art. 19 (Difesa del suolo)**

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP<sup>78</sup>. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Titolo II Capo V delle NTA e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
  - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP<sup>79</sup>; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
  - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile.
2. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale gli interventi edilizi ed urbanistici, ove previsto dalle norme di settore, devono seguire i seguenti criteri:
  - essere fondati su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
  - essere compatibili con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte di inedificabilità e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
  - essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
  - essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
3. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive<sup>80</sup>:
  - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umidificanti;
  - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile e comunque non superiore al 60% della superficie del lotto edificabile;
  - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive

<sup>78</sup> NAPTP, art. 33, commi 1, 3 e 4

<sup>79</sup> NAPTP, art. 33, comma 1

<sup>80</sup> NAPTP, art. 33, comma 2

idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;

- d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
4. Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA.
  5. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle NTA.
  6. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> [Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267](#)

**Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)**

1. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso i seguenti strumenti attuativi definiti dal PTP o formati dalla Regione anche su proposta di comuni e comunità montane <sup>82</sup>:
  - a) progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR;
  - b) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL;
  - c) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR.
2. Gli usi e gli interventi concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità della stazione turistica atipica di Saint-Vincent – Châtillon <sup>83</sup> sono coerenti con il programma di sviluppo turistico (PST) <sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> NAPTP, art. 5

<sup>83</sup> come qualificata dal PTP: Relazione Illustrativa, punto 7.7 - Turismo

<sup>84</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 47, commi 1,3,4,6

**Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)**

1. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree soggette a medio o alto rischio di pericolosità idrogeologica per frana, inondazione, valanga o slavina, e quelle ricadenti in area boscata, disciplinate al Titolo II, Capo V delle NTA e individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita sui lotti contigui o nell'ambito della medesima sottozona in presenza di PUD.
2. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree vincolate dal PRG a servizi o ad attrezzature puntuali o a rete concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita sui lotti contigui o nell'ambito della medesima sottozona in presenza di PUD.
3. Nel caso di cessione volontaria e gratuita da parte di privati al Comune con atto unilaterale d'obbligo delle aree di cui al comma 2 la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o può essere trasferita sui lotti contigui o nell'ambito della medesima sottozona in presenza di PUD, in misura pari al 150% di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza, o pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza se il privato realizza altresì le opere previste sull'area vincolata, fatti salvi gli altri parametri edilizi di sottozona riportati in tabella. Le aree cedute e le eventuali nuove opere realizzate fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune.
4. I trasferimenti di volumetria indicati nei commi del presente articolo, nonché le condizioni indicate nel precedente comma 3, devono essere regolati da apposita convenzione tra privati proponenti e Comune; le relative condizioni di vincolo sugli immobili devono essere trascritti alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.
5. Nelle sottozone dove è consentita la nuova edificazione o l'ampliamento dei fabbricati esistenti, ad esclusione di quelle di tipo A, previo formale accordo tra Comune e privato proponente, qualora si renda necessario dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche, quali strade o aree di parcheggio, è consentita la demolizione e la ricostruzione a pari volumetria fuori terra di fabbricati, o parte di essi, interferenti con le previste opere infrastrutturali, alle seguenti condizioni:
  - rilocalizzazione parziale o totale del fabbricato oggetto di demolizione all'interno del medesima sottozona, anche su diverso sedime, con pari volumetria fuori terra, anche con tipologia edilizia inserita idoneamente nel contesto ambientale e destinazione d'uso differenti, prescindendo dal rispetto della densità fondiaria prevista nella sottozona di appartenenza e fatte salve le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade e da eventuali altre infrastrutture che determinano fasce di rispetto;
  - onere dell'intervento di demolizione a carico del Comune;
  - stipula di convenzione dalla quale risulti la pubblica utilità dell'intervento, l'impegno del privato proprietario al rispetto delle condizioni di cui ai precedenti alinea, i tempi di esecuzione degli interventi in questione, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione afferenti al permesso di costruire di ricostruzione del fabbricato;
  - intervento di ricostruzione a cura e spese del privato proprietario dell'immobile e cessione gratuita al patrimonio comunale dell'area risultante dalla demolizione;
  - spese di accatastamento, frazionamento e trascrizione notarile a cura dell'Amministrazione comunale.

**Art. 21bis (Capacità edificatoria)**

1. La capacità edificatoria si basa sulla superficie del lotto asservito all'edificazione e sulla densità fondiaria assegnata dal PRG in rapporto alle diverse destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone per insediamenti di tipo B, C e F, fatte salve le limitazioni derivanti dal rispetto delle prescrizioni contenute al Titolo II delle NTA.
2. La capacità edificatoria si esprime come superficie urbanistica (Sur) riferita alla superficie fondiaria (SF) del lotto assoggettato all'edificazione.
3. La superficie urbanistica (Sur) ammissibile sul lotto interessato dall'intervento si calcola come prodotto della superficie fondiaria (SF) per la densità fondiaria (I)<sup>85</sup> definita nelle tabelle relative ad ogni sottozona.
4. Le superfici destinate ai servizi e agli accessori alle unità immobiliari (Snr) e quelle non residenziali destinate a impianti speciali (Snrs)<sup>86</sup> sono ammissibili nei limiti del rapporto stabilito in ogni sottozona tra la superficie complessiva (Scu)<sup>87</sup> e la superficie fondiaria (SF).
5. Ai soli fini del calcolo dell'indice fondiario sul lotto assoggettato all'edificazione, sulla base dei parametri indicati nelle tabelle di sottozona, si osservano i seguenti criteri applicativi:
  - a) non vengono computate le superfici accessorie Snr e Snrs di locali posti sotto il livello del terreno sistemato, anche su più piani, purché la superficie per ogni piano sia inferiore o uguale all'60% della superficie del lotto;
  - b) sono escluse dal calcolo delle superfici Snr o Snrs i balconi, con aggetto non superiore a metri 1,50, le terrazze, anche se coperte, i porticati aperti, i sottotetti non agibili, le scale esterne alle unità immobiliari, coperte o scoperte, purché la larghezza delle rampe non sia superiore a metri 1,50, e i vani ascensore;
  - c) i sottotetti mansardati, anche se accessibili, non vengono computati come Snr o Snrs quando l'altezza media utile dei singoli locali del piano sia inferiore a metri 2,40;
  - d) le superfici (Snr o Snrs) di locali fuori terra rispetto al terreno sistemato destinati a servizi ed accessori non asservite ad unità immobiliari sono calcolate interamente come Sur.
6. Ogni eventuale futura trasformazione delle superfici Snr e Snrs, realizzata in virtù dei disposti del precedente comma 4, a superficie utile (Su o Sua) è ammessa nei limiti della densità fondiaria (I) prescritta sul lotto e del rapporto tra la superficie complessiva (Scu) e la superficie fondiaria (SF), da verificare alla data di richiesta di mutamento di destinazione d'uso.
7. L'incremento di superficie derivante dalla demolizione parziale o totale di tramezze o muri di spina alle unità immobiliari per dare luogo alla riorganizzazione degli spazi interni alle unità stesse o all'accorpamento di più unità distinte non rientra nel calcolo della Su o Sua o Snr per gli immobili dichiarati abitabili o agibili e regolarmente accatastati.

<sup>85</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Paragrafo I, comma 1 – Densità fondiaria

<sup>86</sup> definite rispettivamente ai commi 3 e 4, Paragrafo G, Capitolo I, Allegato A, deliberazione 24.03.1999, n. 517/XI

<sup>87</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Paragrafo G, comma 7 – Superficie complessiva

8. Al fine di dare priorità al riutilizzo funzionale e totale dei volumi esistenti, là dove possibile ed a prescindere dalla densità fondiaria presente o prevista sul lotto, sui fabbricati esistenti alla data di adozione della variante generale di adeguamento alla l.r. 11/1998 e al PTP è ammesso il pieno utilizzo del volume per incrementare le attuali superfici di Sur o Snr o Snrs per le destinazioni previste nelle singole sottozone, purché la volumetria oggetto di trasformazione sia regolarmente autorizzata ai sensi di legge e fatti salvi il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA e della dotazione minima dei servizi privati richiesti in relazione all'eventuale differente destinazione d'uso.

**Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e aumento dell'efficienza energetica degli edifici)**

1. Con riferimento all'intero territorio comunale, al fine di favorire l'uso razionale delle risorse energetiche riducendo nel contempo le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera, sono ammessi i seguenti tipi di intervento:
  - a) realizzazione degli impianti di produzione di energia e delle relative reti di cui al comma 1 dell'art. 31 delle NTA, con specifico riferimento allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili<sup>88</sup> ;
  - b) aumento dell'efficienza energetica degli edifici<sup>89</sup> o, comunque, relativi agli interventi connessi al rendimento energetico nell'edilizia<sup>90</sup>;
  - c) ulteriori interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili non ricompresi nelle precedenti lettere, tra cui la biomassa.
2. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 è subordinata alle eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V e del Titolo II, nonché alle disposizioni del comma 2 dell'art. 31 delle NTA e alle disposizioni applicative contenute nel regolamento edilizio.

---

<sup>88</sup> LR 3 gennaio 2006, n. 3

<sup>89</sup> per i casi previsti dalla LR 3 gennaio 2006, n. 3 abrogata dalla l.r. 26/2012

<sup>90</sup> D.leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE)

**Art. 21quater (Strutture e infrastrutture fonti di inquinamento acustico)**

1. Le attività, gli usi e gli interventi sul territorio comunale devono rispettare i valori limite per il rumore ambientale definiti per ogni singola zona acustica omogenea dalla classificazione acustica del territorio<sup>91</sup> sulla base della vigente legislazione in materia<sup>92</sup> tale prescrizione vale anche per le attività e le destinazioni d'uso in atto.

---

<sup>91</sup> LR 29 marzo 2006, n. 9, art. 2

<sup>92</sup> L 26 ottobre 1995, n. 447; LR 29 marzo 2006, n. 9

## **Titolo II - Disposizioni specifiche**

### **Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali**

#### **Art. 22 (Unità di paesaggio)**

1. Il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni ecologiche e paesaggistiche che vengono identificati come unità di paesaggio dal PTP.
2. Le unità di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale, rappresentate nella tavola prescrittiva "*PI - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* ", sono le seguenti:
  - IV – paesaggio di versante: insediamenti diffusi su versante a fasce con polo urbano di Saint-Vincent
  - IT – paesaggio di terrazzi: terrazzi con conche insediate a mezza quota "collina di Saint-Vincent".
  - BC – paesaggio dei boschi: boschi di cornice del Col de Joux
  - GS – paesaggio di fondovalle: gola del "pont des Chèvres".
3. Ogni trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale deve garantire la salvaguardia delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono le singola unità di paesaggio di cui al precedente comma 2).
4. A tal fine, i progetti edilizi e gli strumenti attuativi del PRG devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

### **Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)**

1. Nella tavola prescrittiva "*P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" sono evidenziate, ai sensi del PTP, le componenti strutturali<sup>93</sup> del paesaggio caratterizzanti il territorio comunale meritevoli di specifica tutela.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità<sup>94</sup>.
3. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
  - L'eventuale nuova edificazione deve adeguatamente inserirsi nello specifico contesto mediante l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
  - gli interventi sui fabbricati e manufatti esistenti che presentano elementi di contrasto ambientale devono tendere all'eliminazione o quantomeno all'eliminazione dei fattori di degrado;
  - manufatti a servizio di impianti in disuso compresi gli impianti di risalita ed i relativi manufatti a servizio dismessi devono essere rimossi ed allontanati alla cessazione definitiva dell'attività, e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
  - gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di depurazione dei reflui, aree di raccolta differenziata di rifiuti, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, possibilmente costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
  - le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc., devono essere ripristinate alla preesistente situazione ambientale ed in continuità con le specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;
  - le aree coerenti con le destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;
  - i depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti ambientali non sono tollerati e devono essere smaltiti ai sensi di legge;
  - in particolare, le fasce stradali edificate od edificabili che costituiscono meta visiva privilegiata dai principali assi viari devono fornire un'immagine decorosa senza alterare l'armonia del paesaggio; gli interventi sugli immobili presenti in tali fasce seguono le disposizioni dell'art. 62 delle NTA;
  - a conclusione dei lavori edilizi il suolo interessato dagli interventi e le aree di pertinenza

---

<sup>93</sup> NAPTP, art. 30, comma 2

<sup>94</sup> NAPTP, art. 30 e 36, comma 9, e art. 38, commi 3 e 4

di fabbricati devono essere idoneamente sistemati come da progetto.

4. Al fine di valorizzare la visibilità delle componenti strutturali nel loro complesso il PRG individua specifici angoli di visuale denominati "punti panoramici" che devono essere prioritariamente tutelati e, nel contempo, adeguatamente attrezzati per costituire mete di richiamo turistico e di appropriazione culturale delle risorse paesaggistiche locali.
5. I principali rus sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.<sup>95</sup>
6. Le componenti strutturali del paesaggio indicate nella carta prescrittiva P1 da assoggettare al parere dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici sono esclusivamente le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i percorsi storici per i tratti originari oggettivamente ancora riconoscibili, i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "monumento" e "documento" con le relative aree di pertinenza.
7. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisoriale.

---

<sup>95</sup> NAPTP art. 26, comma 11

**Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)**

1. Per bellezze naturali di cui al presente articolo si intendono i beni paesaggistici meritevoli di specifica tutela evidenziati nella tavola prescrittiva "*P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" e gli altri indicati dalla vigente legislazione in materia di tutela dei beni paesaggistici<sup>96</sup>, ivi compresi le aree e i beni segnalati sulla tavola motivazionale "*M5 – vincoli D.lgs 42/2004 (ex legge 431/1985)*".
2. Alle bellezze naturali di cui al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela di beni paesaggistici.<sup>97</sup>
3. La disciplina di cui al comma 2 non trova applicazione nei casi indicati dall'art.142, commi 2 e 3, del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

---

<sup>96</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" , Parte terza, Titolo I, Capo I, articolo 134

<sup>97</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Parte terza, Titolo I, Capo I, articolo 134

### Art. 25 (Tutela dei beni culturali)

1. I beni culturali isolati sono individuati nella tavola prescrittiva "P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e vengono di seguito elencati sulla base della diversa rilevanza e dei codici assegnati dal PTP:

Beni culturali isolati di rilevanza media

*C36 – Chiesa di Moron*

Beni culturali isolati di rilevanza minore

*C254 – Fons Salutis*

2. Sui beni culturali isolati sono ammessi interventi di manutenzione e di restauro scientifico unicamente tesi alla salvaguardia della loro integrità statico-strutturale e funzionale, nonché alla valorizzazione delle strutture per destinazioni d'uso di interesse pubblico o generale strettamente compatibili con le esigenze di tutela.
3. Sui beni culturali isolati e sulle relative aree di pertinenza catastale opera la disciplina in materia di tutela dei beni culturali<sup>98</sup>; in particolare gli interventi di restauro tendono a:
  - a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - b) favorire forme di utilizzazione e fruizione sociale coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto.
4. Sui beni culturali isolati sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi<sup>99</sup>.
5. Gli altri beni di carattere storico-culturale, artistico, architettonico, documentario od archeologico sono classificati dal PRG, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia<sup>100</sup>, sulla base dello specifico valore intrinseco ed ambientale al fine dell'applicazione di una disciplina degli usi e degli interventi differenziata che contemperi l'azione di riuso del patrimonio edilizio esistente con l'esigenza di tutela dello stesso.
6. Tali beni sono indicati alla tavola " P401 - Classificazione degli edifici" (1:1000) e sono classificati<sup>101</sup> secondo le seguenti diverse categorie:

---

<sup>98</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", parte seconda; NAPTP, art. 37 norme cogenti

<sup>99</sup> NAPTP art. 37, comma 4

<sup>100</sup> NAPTP, art. 36, comma 4; LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c); DGR 15 febbraio 1999, n. 418 – Allegato A, Capitolo 3, Paragrafo 5, comma 8

<sup>101</sup> DGR15 febbraio 1999, n. 418 e smi

- A - monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati;  
 B - documenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati;  
 C - edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati;  
 D - edifici diroccati;  
 E - edifici non rientranti nelle precedenti categorie:  
     E1 - edifici inseriti nell'ambiente;  
     E2 - edifici in contrasto con l'ambiente;  
     E3 - basso fabbricato inserito nell'ambiente;  
     E4 - basso fabbricato.
7. Il valore storico, culturale, architettonico, ambientale degli edifici è ulteriormente definito in sottocategorie definite ai sensi di legge<sup>102</sup>.
8. La disciplina degli usi e degli interventi sugli immobili di cui al precedente comma 6 è riportata nei successivi commi del presente articolo e, nel caso i fabbricati siano compresi in sottozona di tipo A, è integrata dalle disposizioni recate agli articoli 44 e 45 delle NTA.
9. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, sui fabbricati classificati, interni od esterni alle sottozone di tipo A, si applicano le rispettive disposizioni di legge.<sup>103</sup>
10. Gli interventi sugli edifici classificati di categoria "A - monumento" e "B - Documento" sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali,<sup>104</sup> e devono tendere a:
- eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
  - ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche di valore documentario;
  - favorire la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto relativamente agli edifici pubblici, comunitari o a quelli che presentano valenza di interesse generale o di particolare pregio documentario, quale testimonianza di tipologia rurale avente interesse storico o etnoantropologico; la fruizione o la visibilità di tali immobili può essere regolata da specifica convenzione da stipulare tra privati proprietari e l'ente pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 17 delle NTA.
11. Gli interventi sugli edifici classificati di categoria "C - di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" devono tendere a:
- eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;

<sup>102</sup> DGR15 febbraio 1999, n. 418 e smi

<sup>103</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, commi 2, 3 e 5

<sup>104</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi

- c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi interni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) salvaguardare e valorizzare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche che determinano il pregio dell'immobile.
12. Gli interventi sugli edifici diversamente classificati da quelli di cui ai precedenti commi 10 e 11, in quanto facenti parte di un contesto architettonico-ambientale di valore, sono finalizzati a:
- a) eliminare gli usi impropri o degradanti e, per gli edifici in contrasto con l'ambiente, rimuovere attraverso interventi di ristrutturazione edilizia gli elementi di contrasto rendendo coerente il fabbricato con le tipologie architettoniche tradizionali e con il contesto ambientale di appartenenza;
  - b) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con la tipologia edilizia e con lo specifico contesto ambientale;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi interni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso).
13. I fabbricati sparsi esterni alle sottozone di tipo A e costruiti in data anteriore al 1946, nelle more della puntuale classificazione, sono da riconoscere come:
- a) Monumento (cat. A) - tutti i beni sparsi, integri o diroccati, collocati in qualsiasi zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98 e dalla legislazione vigente quali:
    1. castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;
    2. reperti archeologici;
    3. ponti antichi e strutture viarie antiche;
    4. edifici appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che siano di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni e per i quali non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
  - b) Documento, integro (cat. B) o diroccato (cat. DB) - tutti i beni sparsi, collocati in qualsiasi zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98, così come qui di seguito ulteriormente dettagliati:
    1. rascard, grenier;
    2. edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, scuole);
    3. fontanili, lavatoi e abbeveratoi le cui vasche siano realizzate con tipologia tradizionale in lastre di pietra e la cui realizzazione risalga antecedentemente al 1946;
    4. edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva);
    5. edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.
  - c) Edificio di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integro (cat. C) o diroccato (cat. Dc) - tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, collocati in qualsiasi zona di piano e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettere a) e b), sono riconosciuti come fabbricati storici tradizionali e cautelativamente sono classificati edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (cat. C) o, nel caso in cui presentassero dei dissesti statici, edifici diroccati assimilabili ad edifici di pregio per

valore intrinseco (cat. Dc).

Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del presente comma, qualsiasi intervento dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici ed architettonici e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>105</sup>. Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del presente comma, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>106</sup>.

Ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, sono equiparati agli edifici di cui al precedente comma 11, con possibilità di ampliamento planivolumetrico disciplinato nei successivi articoli 39, 50, 51, 55 e 56 e nelle relative tabelle di sottozona, fatte salve diverse disposizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici per le aree con vincolo paesaggistico o per i casi previsti dalle vigenti leggi.

14. Sui fabbricati di cui al precedente comma 13, nelle more della classificazione operata ai sensi di legge ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; tali interventi devono, inoltre, assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con la permanenza dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
15. Le parti di aree di particolare interesse interferenti con le sottozone di tipo A sono assoggettate all'ulteriore disciplina di cui all'art. 45 delle NTA.
16. Per qualsiasi intervento sui fabbricati classificati "*monumento*" e "*documento*" e "*diroccato documento*", nonché sugli edifici "*di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale*" nei casi previsti dalle vigenti leggi, anche nelle more della classificazione delle aree di pregio "F1", di cui al comma precedente, da operarsi in sede di strumento attuativo, è necessario acquisire l'autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali in quanto sottoposti a tutela<sup>107</sup>.
17. Nelle more della classificazione delle aree di pregio "F1" relative a fabbricati classificati o classificabili "monumento" o "documento" sono da equipararsi come tali le aree di pertinenza degli stessi.
18. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti, ecc.<sup>108</sup> devono costituire oggetto di tutela mediante interventi di restauro conservativo per i quali è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del servizio regionale competente in materia di beni culturali ai sensi di legge.

<sup>105</sup> Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 2

<sup>106</sup> Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5

<sup>107</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42; LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi

<sup>108</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a)

19. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge<sup>109</sup>.
20. I percorsi storici costituiscono beni culturali oggetto di tutela e valorizzazione; la relativa disciplina degli usi e degli interventi ammessi è contenuta nel successivo art. 27 delle NTA.
21. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati “*documento*”, in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell’ambito del contesto nei quali essi sono inseriti; tali interventi sono assoggettati all’autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali.
22. Gli abbeveratoi e i fontanili tradizionali esterni alle zone di tipo “A”, aventi valore documentario (così come specificato nel presente articolo, al comma 13 lettera b), punto 3) sono tutelati, pertanto, nelle more della loro eventuale classificazione e puntuale individuazione, qualsiasi intervento che li coinvolga dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici ed architettonici.
23. Nelle immediate vicinanze dei beni archeologici posti all’interno dei principali angoli di visuale è vietata la realizzazione di manufatti e di costruzioni che possano pregiudicare l’integrità visiva dei beni stessi e dello specifico contesto nel quale essi fanno parte integrante.
24. Le aree a parcheggio richieste per i servizi di rilevanza regionale e quelle di servizio locale sono da realizzare preferibilmente con idonea copertura vegetale nelle sottozone di tipo Ec e Ee, fatta salva diversa valutazione derivante dallo specifico contesto ambientale nel quale si situano le opere e dalle relative caratteristiche tecnico-funzionali.

---

<sup>109</sup> LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

**Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)**

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico<sup>110</sup> sono individuate nella tavola “P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” e, qualora perimetrare come sottozona di tipo Ee o individuate con retini specifici (LM o F1a), nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” e all’articolo 53 delle presenti NTA .
2. L’area di specifico interesse paesaggistico *Cappella di Saint-Maurice (Moron)* (sigla PTP P87) è individuata sulla tavola “P4 – Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” come sottozona Ee1 – Pioule – Moron ed è inoltre interferente con le sottozone Ae9 - Moron-Charbonnier e nella parte di sottozona Ac3 – Moron-Hugonet Moron-Gorris contrassegnate con apposito retino e sigla “LM12” sulla tavola P4 – “Zonizzazione, servizi e viabilità del P.R.G”.
3. L’area di interesse paesaggistico *Biègne, balza rocciosa di Domianaz* (sigla PTP P26) è individuata sulla tavola “P4 – Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” come sottozona Ee2 – Biègne.
4. Le aree di cui ai commi 1, 2 e 3, sono soggette alle norme cogenti e prevalenti delle NAPTP<sup>111</sup>.
5. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
6. Sulle aree che rivestono interesse archeologico, individuate esternamente alle sottozone di tipo Ee aventi tale valore, di seguito elencate come “LM” sulla tavola P4 – “Zonizzazione, servizi e viabilità del P.R.G”, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici, che, nel caso di ritrovamenti archeologici di particolare interesse, potrà non consentire la realizzazione degli interventi previsti.

---

<sup>110</sup> NAPTP, art. 40; LR 10 giugno 1983, n. 56

<sup>111</sup> NAPTP, art. 40, commi 1, 2, 3

SIGLA	Denominazione e sigla PTP	Sottozona PRG
LM3	<i>Barma Roman</i>	Ec1
LM4	<i>Promontorio di Jean Can</i>	Ec1
LM5/F1	<i>Chiesa di San Maurizio di Moron</i>	Ee1
LM6	<i>Probabile necropoli romana parco Hotel Billia</i>	Fa1*
LM7	<i>villa romana e resti preistorici (A108)</i>	Ab1, Be5, Fb3
LM8	<i>ponte romano della via consolare romana (A109)</i>	Ba10*, Ee5
LM 9	<i>Incisioni rupestri sulla collina di Cillian (A110)</i>	Ee4
LM 10	<i>Villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir e incisioni rupestri, nelle zone tra Champ-Cillien e Feilley (A82)</i>	Ee3, Eg56, Ba17*, Ba18*
LM11	<i>percorso della via consolare romana (A81)</i>	Bb1*, Ee6, Ef4

7. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali<sup>112</sup> sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, previo parere della Sovrintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
8. Gli interventi di valorizzazione estesi ad una intera area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati al comma 6, art. 7 delle NTA.
9. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico interferenti con le sottozone di tipo A, oltre alla disciplina indicata al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 44.
10. Nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> NAPTP, art. 40, comma 2, lettera a)

<sup>113</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

### Art. 27 (Percorsi storici)

1. La rete viaria storica costituisce patrimonio storico-culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti.
2. In particolare nella tavola "*PI - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" sono individuati i percorsi storici di interesse culturale e di rilevanza paesaggistica meritevoli di specifica tutela. Più precisamente<sup>114</sup>:
  - PS1 – percorso storico da Moron a Valère (Catalogo n. 27)
  - PS2 - percorso storico Écrevin – Diseille lungo la strada del Monte (Catalogo n. 35)
  - PS3 - percorso storico bois de Champ Mort – Champlan Gorris lungo la strada del Monte 2 (Catalogo n. 36)
  - PS4 - percorso storico dal Ponte Romano a Moron (Catalogo n. 47)
  - PS5 – percorso storico Rivo di Perrelaz (Catalogo n. 1)
  - PS6 - percorso storico della strada comunale da Saint-Vincent al Col de Joux (Catalogo n. 48)
  - PS7 - percorso storico lungo il Canale della Pianura (Catalogo n. 70)
  - PS8 - percorso storico corrispondente all’attuale via Chanoux nel Bourg di Saint-Vincent.
3. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici<sup>115</sup> di cui al comma 2, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
4. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti ai sentieri medesimi e, qualora degradati o non riconoscibili, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell’area d’intervento o con caratteristiche similari.
5. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
6. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale<sup>116</sup>, con specifico riferimento agli studi condotti dal Servizio Catalogo del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
7. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, di cui al comma 2, nonché quelli direttamente interferenti con i tracciati stessi, in quanto beni culturali<sup>117</sup>, sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 37 delle N.A. del P.T.P.

---

<sup>114</sup> Da elenco dei percorsi storici – Ufficio catalogo della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali dell’Assessorato Istruzione e Cultura

<sup>115</sup> NAPTP, art. 21, comma 4

<sup>116</sup> NAPTP, art.37 commi 5 e 6

<sup>117</sup> NAPTP, art. 37, comma 1

## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

### Art. 28 (Trasporti )

1. Nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le infrastrutture connesse con il sistema dei trasporti a favore della collettività esistenti sul territorio comunale, più precisamente:
  - a) autostrada A5 Quincinetto – Aosta
  - b) strada statale n. 26 della Valle d'Aosta
  - c) strade regionali n. 33 del Colle di Joux e n. 7 di Eresaz
  - d) strade comunali;
  - e) ferrovia Chivasso – Aosta;
  - f) funicolare piazza XXVIII Aprile – stabilimento termale.
2. Interventi di modifica della rete viaria esistente vengono individuati sulla tavola “P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” e sono diretti<sup>118</sup> alla:
  - razionalizzazione della viabilità ordinaria e delle connessioni tra le reti,
  - riduzione o eliminazione dei fattori di rischio o di congestione per il complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza,
  - razionalizzazione del sistema dei trasporti con finalità di servizio alla mobilità locale e turistica.

---

<sup>118</sup> NAPTP, art. 20

**Art. 29 (Sorgenti, pozzi)**

1. Nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi<sup>119</sup> e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione<sup>120</sup> ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio<sup>121</sup>. L’accesso alle opere di presa è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. La differenziazione delle zone di rispetto delle risorse idriche in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata viene definita sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
4. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione<sup>122</sup>. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
  - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  - e) aree cimiteriali;
  - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - h) gestione di rifiuti;

---

<sup>119</sup> D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e s.m.i. - Art. 2

<sup>120</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - art. 21 e art. 94 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D.leg.vo 18 agosto 2000, n. 258”

<sup>121</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 94

<sup>122</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006, N. 152 e s.m.i, art. 94

- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli<sup>123</sup>;
  - k) pozzi perdenti<sup>124</sup>;
  - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta<sup>125</sup>;
  - m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame<sup>126</sup>;
  - n) usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano.<sup>127</sup>
5. Per gli insediamenti o le attività preesistenti di cui al comma precedente, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali sono adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Non sono consentiti interventi edilizi eccedenti la manutenzione se connessi ad opere e costruzioni esistenti; i suddetti usi e attività non compatibili con l'esigenza di tutela della risorsa idrica sono subordinati altresì ad una attenta azione di controllo e disincentivazione da parte dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici<sup>128</sup>.
6. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione<sup>129</sup>.
7. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche<sup>130</sup>, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
  - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  - c) opere viarie, ferroviarie ed in genere attrezzature di servizio;
  - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
11. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le

<sup>123</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 94

<sup>124</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 94

<sup>125</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 94

<sup>126</sup> Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

<sup>127</sup> Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

<sup>128</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 94.

<sup>129</sup> Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

<sup>130</sup> D.leg.vo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 94

disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività.

12. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge <sup>131</sup>.
13. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta<sup>132</sup>.
14. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono i divieti di cui al comma 2 del presente articolo.

---

<sup>131</sup> D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm., LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B; D.leg.vo 03 aprile 2006 n. 152,art. 94.

<sup>132</sup> LR 6.04.1998, n. 11 e smi, art. 42, commi 1 e 2

**Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rus, "brantse")**

1. Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni<sup>133</sup>.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero diversi da quelli irrigui, e delle relative vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è fissata una fascia di protezione inedificabile pari a 10,00 metri; nel caso in cui il confine di proprietà sia posto ad una distanza inferiore a 5,00 metri dal canale, deve essere inoltre garantita la possibilità di manutenzione delle opere stesse e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili.
3. Nelle parti di territorio esterne alle sottozone di tipo A, B, C e F, le fasce di rispetto relative ai soli canali irrigui, altrimenti denominati "rus" o "brantse", a cielo libero e individuati sulle carte catastali, sono pari a 3,00 metri misurati dall'asse del canale; in tali fasce è unicamente consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche a rete o puntuali, nonché opere di miglioramento fondiario richieste da Consorzi o da singoli privati. I rus e le principali "brantse" individuati nella tavola "*PI - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" sono i seguenti:  
  
ru1 – ru Courtaud  
ru2 – ru della Piana  
ru3 – ru du Grand Valey  
ru4 – ru d'Arlaz.
4. In relazione all'eventuale insorgere di problematiche di tipo idrogeologico derivanti dalla presenza dei canali irrigui, dei rus e delle "brantse", deve essere eseguita una periodica azione di controllo e, se del caso, attivati tempestivi ed adeguati interventi manutentivi da parte dei soggetti gestori dei suddetti corsi d'acqua.
5. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
6. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisori.
7. Per le opere di manutenzione idraulica dei "rus" si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle acque e dai piani regionali di settore in materia di agricoltura.

<sup>133</sup> Piano di tutela delle acque (PTA), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII del 08 febbraio 2006, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41

**Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)**

1. Nel territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V del Titolo II, nonché alle disposizioni regionali in ordine all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici<sup>134</sup> sono ammessi:
  - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
  - b) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kilovolt (kV), la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti<sup>135</sup>;
  - c) l'installazione di impianti eolici ed a pannelli solari e fotovoltaici, ad esclusione delle aree non idonee, in conformità dei criteri e delle procedure individuati ai sensi di legge<sup>136</sup>;
  - d) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici nel rispetto della legislazione vigente.
2. Con riferimento agli interventi di cui al precedente comma 1, nelle sottozone di tipo A ed in loro prossimità e/o negli spazi di relazione visiva con i nuclei storici, nei siti e sui beni di specifico interesse naturalistico e sulle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti eolici, mentre l'ammissibilità degli altri interventi è subordinata alla verifica di compatibilità degli impianti con l'esigenza di tutela ambientale anche alla luce di soluzioni alternative, fatta salva comunque l'acquisizione di un parere favorevole delle strutture regionali competenti a seconda dei vincoli presenti anche alla luce di soluzioni alternative.
3. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale le linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione devono essere realizzate con cavi interrati:
  - a) preferibilmente, nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico;
  - b) preferibilmente, nelle sottozone di tipo A, lungo i percorsi panoramici e nei relativi punti di osservazione, con specifico riferimento a quelli indicati nella tavola "PI – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali";
  - c) obbligatoriamente laddove vi siano cunicoli ispezionabili esistenti o previsti.
4. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica deve essere eseguita in via prioritaria in interrato o in posizioni visivamente defilate<sup>137</sup>.

---

<sup>134</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

<sup>135</sup> l.r. 28 aprile 2011, n. 8

<sup>136</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

<sup>137</sup> NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

5. Nelle fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti alle vigenti disposizioni in materia<sup>138</sup>.

---

<sup>138</sup> 36/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

**Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)**

1. Nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicati gli impianti di trattamento delle acque reflue collegati alle reti fognarie pubbliche.
2. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP <sup>139</sup> nonché delle leggi e dei piani di settore <sup>140</sup>.
3. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile <sup>141</sup>, come segue:
  - a) impianto di depurazione, in località Tensoz, 100 metri;
  - b) fosse di depurazione di tipo Imhoff, ubicazione esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.
4. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento <sup>142 143</sup>.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.

---

<sup>139</sup> NAPTP, Art. 22, Comma 4

<sup>140</sup> LR 8 settembre 1999, n. 27; Piano Tutela delle Acque (PTA); deliberazione del Consiglio dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 04 febbraio 1977

<sup>141</sup> DGR 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo B); ; Piano Tutela delle Acque (PTA); deliberazione del Consiglio dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 04 febbraio 1977

<sup>142</sup> Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

<sup>143</sup> D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte III.

**Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)**

1. Le distanze minime da rispettare, reciprocamente, nella costruzione tra concimaie e l'edificazione esistente o quella prevista nelle sottozone destinate agli insediamenti non deve essere inferiore a 50 metri<sup>144</sup>; in modo esplicito, per le nuove concimaie tale distanza deve essere misurata dal perimetro delle sottozone di tipo A, B, C e F.
2. Le fasce di rispetto da mantenere reciprocamente tra l'edificazione e le stalle e relative concimaie sono stabilite come segue:
  - a) non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni aventi destinazione abitativa permanente o principale, turistica e ricettiva, commerciale e per servizi pubblici, salvo quelle finalizzate a ospitare il conduttore dell'azienda agricola, i suoi coadiuvanti e dipendenti, a una distanza dalle stalle e concimaie esistenti inferiore a metri 50,00;
  - b) sono ammesse distanze inferiori a quella di cui alla lettera a) nei casi seguenti:
    - 1) distanze di legge nel caso di strutture agrituristiche<sup>145</sup>;
    - 2) distanza minima di metri 25,00 nel caso di altre strutture turistico-ricettive a servizio dell'azienda zootecnica;
    - 3) distanza minima di metri 25,00 nel caso di nuova edificazione su terreni edificabili di completamento in sottozone di tipo B.
  - c) non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti poste a una distanza da stalle e/o concimaie inferiore a 25 metri, quando l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere;
  - d) non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicano la presenza duratura di persone, per edifici posti ad una distanza inferiore a 25 metri da stalle e/o concimaie esistenti; tale distanza non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di sottozona (A, B e F) poiché trattasi di strutture destinate nel breve o medio periodo, alla chiusura o alla delocalizzazione;
  - e) non è consentito l'insediamento di nuove stalle e/o concimaie a una distanza dai limiti delle sottozone di tipo diverso da E e dall'edificazione esistente inferiore a 50 metri;
  - f) il potenziamento di stalle e/o concimaie esistenti, poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni o dai confini delle sottozone di tipo diverso da E, può avvenire se questo non comporta la riduzione della distanza già esistente. Sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza delle stalle e concimaie esistenti;
  - g) nelle situazioni di cui alle lettere c), d), e f), tenuto conto delle condizioni locali, il comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
3. Le strutture zootecniche esistenti in contrasto con le destinazioni della sottozona in cui si trovano (sottozone di tipo A, B e F) inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque non potranno essere riutilizzate per il ricovero del bestiame, se poste a distanza inferiore a 10 metri da abitazioni per residenza principale o permanente, turistica e ricettiva, commerciale e servizi pubblici.

<sup>144</sup> DGR 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo A)

<sup>145</sup> art. 15 della L.R. 29/2006 e art. 3 della D.G.R. 1148/2011

**Art. 33 (Viabilità)**

1. Nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata la rete stradale pubblica che è composta da<sup>146</sup>:
  - A - autostrada A5 Quincinetto - Aosta;
  - C - strada statale n. 26 della Valle d'Aosta;
  - E - strade regionali n. 33 del Colle di Joux e n. 7 di Eresaz;
  - F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
2. La nuova viabilità prevista o prevedibile in futuro attraverso le vigenti procedure di variante al PRG è indicata nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG”.
3. Le nuove strade comunali e private, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili<sup>147</sup>, fatte salve le deroghe ammesse<sup>148</sup>.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade comunali e private, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 e delle norme cogenti di cui alla lettera b), comma 1, art. 21 delle NAPTP, compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti ulteriori determinazioni:
  - a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva “P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”, rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni;
  - b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
  - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
  - d) deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; inoltre la qualità delle acque convogliate deve essere compatibile con quella del corpo idrico recettore e comunque non deve peggiorarne le caratteristiche di qualità;
  - e) per le tratte della rete stradale ordinaria che debbono essere percorse da pedoni e comunque in corrispondenza di insediamenti, i progetti devono prevedere, corsie pedonali adeguatamente dimensionate, strutturate e protette ed eventualmente piste

<sup>146</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

<sup>147</sup> Decreto 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e smi; D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

<sup>148</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

- ciclabili;
- f) gli spazi per la sosta e il parcheggio ai margini delle strade comunali, statali e regionali al servizio degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visitabilità devono essere separati dalla piattaforma stradale e da quest'ultima schermati;
  - g) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
  - h) devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
  - i) fatto salva l'autorizzazione dell'Ente proprietario, sono di regola esclusi nuovi accessi privati diretti nelle tratte extraurbane;
  - l) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
  - m) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale;
  - n) devono essere smaltite le eccedenze dei materiali di scavo alle discariche autorizzate, ovvero utilizzate per il recupero ambientale di aree degradate o per sistemazioni di aree agricole;
  - o) devono essere asportate le piante abbattute.
6. Oltre a quanto indicato al comma 5, le strade veicolari private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, turistico-ricettive, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare<sup>149</sup> con corsie adeguate al volume del traffico, alla destinazione d'uso e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e con sezione della carreggiata non inferiore a m 3,00;
  - b) carreggiata veicolare con sezione comunque non inferiore a m 4,50 nei casi in cui la strada sia a servizio di:
    - 6 o più unità immobiliari distribuite anche su un singolo fabbricato;
    - strutture ricettive con più di 12 posti letto;
    - attività produttive che determinano flussi di traffico connessi a consistenti movimentazioni di merci e materiali o di addetti e utenti;
    - attività commerciali connesse a strutture di media e grande dimensione;
    - attività di servizio con consistente numero di utenti e addetti.
  - c) a lato di strade veicolari private con larghezza della carreggiata uguale o superiore a m 4,50 deve essere ricavato un marciapiede tipologicamente strutturato con larghezza non inferiore a cm 90;
  - d) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 16%);

---

<sup>149</sup> come definita dal Codice della strada

- e) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
  - f) impianto di illuminazione da prevedere in rapporto ai volumi di traffico veicolare e pedonale, ai punti di intersezione con altri assi viari o in relazione a esigenze di sicurezza;
  - g) segnaletica stradale orizzontale e verticale adeguata alle condizioni di sicurezza e viabilità relazionata al tipo di strada, con particolare riferimento ai punti di intersezione e di innesto con la viabilità pubblica;
  - h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
  - i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
7. Si definiscono strade funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, private o pubbliche, quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli o boschivi.
8. Per quanto riguarda gli interventi sui percorsi storici individuati nella tavola prescrittiva "PI - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" si rimanda alla disciplina di cui all'art. 27 delle NTA.
9. Le distanze dal confine autostradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti l'autostrada, non possono essere inferiori a:

strade	entro i centri abitati <sup>150</sup>	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>151</sup>
A. autostrada A5	m 30.00 <sup>152</sup>	m 60.00 <sup>153</sup>	m 30.00 <sup>154</sup>

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, le distanze dal confine della strada statale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti la strada statale n. 26, misurate dal ciglio della strada, non possono essere inferiori a:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG con esclusione delle sottozone di tipo A <sup>155</sup>	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>156</sup>

<sup>150</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

<sup>151</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>152</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 28, comma 1, lettera a)

<sup>153</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera a)

<sup>154</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

<sup>155</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

C. strade extraurbane secondarie (strada statale n. 26)	10,00	m 40,00 <sup>157</sup>	10,00
---	-------	------------------------	-------

11. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, le distanze dal confine delle strade regionali, comunali e vicinali da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, misurate dall'asse della carreggiata, non possono essere inferiori a:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG con esclusione delle sottozone di tipo A <sup>158</sup>	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG <sup>159</sup>	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>160</sup>
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>161</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>162</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>163</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>164</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00

12. Nelle sottozone di tipo A, in assenza e ad avvenuta classificazione, gli interventi edilizi devono osservare le seguenti distanze minime:

- nuova edificazione emergente dal terreno naturale: da definirsi in sede di strumento attuativo di cui all'art. 7 delle NTA;
- ricostruzione o ristrutturazione, con ampliamento di fabbricati emergenti dal terreno naturale, per i casi consentiti dalla vigente legislazione in assenza di strumento attuativo <sup>165</sup>: arretramenti dai fili stradali non inferiori a quelli degli edifici preesistenti;

<sup>156</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>157</sup> D.M. 1 aprile 1968, art. 4, comma 1, lettera b)

<sup>158</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 5 (sottozone di tipo Ba, Bb, Bc, Bd, Be e qualora già completamente edificate o di completamento anche le zone Fa, Fb)

<sup>159</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, (sottozone di tipo Ea, Eb, Ec, Ee, Ef)

<sup>160</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 3 (sottozone di tipo Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Ed, Eg, Eh, Ei e qualora non già edificate anche le zone Fa, Fb)

<sup>161</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>162</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>163</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>164</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>165</sup> LR 4 agosto 2009, n. 24, e smi

- nuova costruzione di fabbricati interrati:
    - a) possibilità di edificare fino al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota inferiore a quella del piano viabile; in tal caso, l'orizzontamento di copertura, il cui uso deve essere gratuitamente asservito al Comune, qualora richiesto, deve assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 3.000 kg/m<sup>2</sup>;
    - b) possibilità di edificare ad una distanza minima di m. 1,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota uguale o superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50; distanze inferiori a quest'ultimo limite sono consentite nei casi previsti dalla legge<sup>166</sup>;
  - ricostruzione di ruderi o di fabbricati diroccati demoliti o parti di essi: distanza in atto dalle strade;
  - ampliamento in altezza di edifici esistenti: distanza in atto dalla strada;
  - ampliamento plani-volumetrico di edifici: in allineamento con gli edifici esistenti.
13. Nelle sottozone di tipo B, C e F, in assenza e ad avvenuta classificazione, queste ultime qualora già completamente edificate o di completamento, è possibile realizzare costruzioni interrate o seminterrate in fregio alle strade comunali con le prescrizioni e le tipologie di cui alla lettera a) del secondo alinea del precedente comma 12; sono fatte salve le diverse disposizioni dell'ente proprietario della strada<sup>167</sup>.
14. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge<sup>168</sup>.
15. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal ciglio delle strade stesse, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	Centro abitato <sup>169</sup>	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>170</sup>	fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>171</sup>
C. Strade extraurbane			

<sup>166</sup> Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e smi, art. 46, comma 4

<sup>167</sup> l.r. 11/1998 art. 40

<sup>168</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

<sup>169</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

<sup>170</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>171</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

secondarie (strada statale n. 26)	10,00	m 10,00 <sup>172</sup>	m 30,00 <sup>173</sup>
E. Strade urbana di quartiere (regionali, comunali)	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	-----
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) <sup>174</sup>

16. Su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone di tipo A, le distanze minime da rispettare negli interventi edilizi in fregio alle strade pedonali, comunali o vicinali, sono pari a 5,00 metri dall'asse della strada nel caso di fabbricati posti a quota superiore a quella del piano viabile; è possibile realizzare costruzioni interrato in fregio alle strade pedonali se poste a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile.
17. Oltre a quanto disciplinato nel presente articolo per le fasce di rispetto stradali si applicano le disposizioni di legge <sup>175</sup>.
18. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento <sup>176</sup>.
19. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento <sup>177</sup>.
20. Gli interventi e gli usi consentiti nelle fasce di protezione delle strade regionali e statale e dell'autostrada sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente proprietario.
21. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive seguono le disposizioni cogenti di cui alla lettera b), comma 1, art. 21 e al comma 1, art. 33 delle NAPTP.
22. Per nuove costruzioni realizzate nelle sottozone B, E ed F, con strutture leggere (tettoie, serre fisse o mobili, fabbricati strumentali di cui all'articolo 59, bassi fabbricati ecc ) in fregio a strade veicolari comunali sono ammesse distanze inferiori a quelle previste previa stipula di apposita convenzione trascritta e registrata, con la quale il richiedente si impegna a rimuoverle a propria cura e spese, su richiesta dell'ente proprietario della strada, senza pretendere alcun indennizzo per il mancato utilizzo delle costruzioni.

<sup>172</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

<sup>173</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c)

<sup>174</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

<sup>175</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 40

<sup>176</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

<sup>177</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

**Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)**

1. Nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le condotte principali dell’oleodotto e del gasdotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte dell'oleodotto, del gasdotto e dell'acquedotto ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell’ente proprietario o gestore.
4. Le fasce di rispetto dall'oleodotto e dal gasdotto sono determinate e disciplinate dalle specifiche norme di settore vigenti in materia<sup>178</sup>.
5. Nelle fasce di rispetto o, comunque, sulle aree interessate dal passaggio di condutture o in diretta connessione con le stesse, sono vietati interventi, usi e attività che possano arrecare pregiudizio all'erogazione del rispettivo servizio o che possano essere fonti di inquinamento per le condutture idropotabili<sup>179</sup>.
6. E' consentita la realizzazione di reti di distribuzione del gas e relative infrastrutture, quali condutture, serbatoi, ecc., anche a livello infracomunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, delle disposizioni di cui al Capo V e al Capo I delle NTA.
7. Gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione ed integrazione delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua per consumi umani devono tener conto del fabbisogno idrico per la popolazione residente e fluttuante, del carico di bestiame e della sicurezza antincendio.

---

<sup>178</sup> Decreto Ministero 24 novembre 1984

<sup>179</sup> Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

### Art. 35 (Gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali <sup>180</sup> è attuata secondo le modalità previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti<sup>181</sup>, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale<sup>182</sup>.
2. Le aree che individuano i centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche...) di raccolta differenziata dei rifiuti e le discariche di materiali inerti sono riportate nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”.
3. Le fasce di rispetto<sup>183</sup> delle aree di cui al comma 2 sono pari a 30 metri misurate dalla recinzione.
4. Le discariche e i centri di raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
5. I materiali inerti non pericolosi provenienti da scavo, i materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da avviare al riutilizzo, i rifiuti speciali inerti <sup>184</sup> e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone derivanti da attività di demolizione e costruzione, prodotti all'interno di cantieri edili e stradali, devono essere gestiti sulla base delle vigenti disposizioni in materia<sup>185</sup>.

---

<sup>180</sup> NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

<sup>181</sup> D.leg.vo 5 febbraio 1997 n. 22; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

<sup>182</sup> D. Leg.vo 5 maggio 1997, n. 22, art. 21

<sup>183</sup> LR 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

<sup>184</sup> D.leg.vo 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lettera e) LR 31/2007 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e al D.leg.vo 152/2006); DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

<sup>185</sup> DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti); DGR 06 giugno 2005, n. 1792

**Art. 36 (Industria e artigianato)**

1. Per le attività e gli usi artigianali ammessi nella sottozona Bb1\* - Fera si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 46 (sottozona di tipo B) riguardanti le altre destinazioni d'uso consentite nelle sottozone medesime con le limitazioni indicate nelle relative tabelle di sottozona.
2. Nelle altre sottozone non qualificate come Bb, là dove ammesso nelle tabelle di sottozona, la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa per attività ed usi in atto o per nuove attività artigianali purché siano modeste e non moleste, e, con riferimento alla vigente legislazione in materia, non risultino inquinanti, né nocive, né rumorose; tali attività devono inoltre rispettare le caratteristiche dello specifico contesto paesaggistico-ambientale nonché quelle storiche ed architettoniche qualora siano collocate in sottozona di tipo A od inserite all'interno di un organismo edilizio tradizionale.
3. Nelle sottozone di tipo Eg, qualora previsto nelle rispettive tabelle, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quella di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, con le limitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 delle presenti NTA e a condizione che sia compatibile con il contesto paesaggistico-ambientale e con le condizioni di dissesto idrogeologico.
4. La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili segue le disposizioni di legge in materia<sup>186</sup>.

---

<sup>186</sup> DM 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.; RIR - "Rischio di incidenti rilevanti"

**Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)**

1. Nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è riportato il sito attrezzato per gli impianti di radiotelecomunicazioni ed è individuato come sottozona Ed1\* – Salirod nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG”.
2. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi di legge<sup>187</sup>.
3. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete<sup>188</sup>, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore<sup>189</sup> nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone fatta salva eventuale diversa disposizione indicata nelle relative tabelle.
4. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche<sup>190</sup> e le altre strutture<sup>191</sup> di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all’art. 71.
5. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni è esclusa espressamente la possibilità di installare nuove stazioni all’interno delle zone “A” del PRG, mentre su tutta la restante parte del territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:
  - a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell’A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni o altre strutture, qualora:
    - 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
    - 2) tecnicamente non localizzabili all’interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge<sup>192</sup>;
    - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
    - 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d’uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;

<sup>187</sup> LR 11/1998, art. 32, comma 4. "modificazioni alla L.R. 4 novembre 2005, n. 25 introdotte dalla L.R. 8 marzo 2013, n. 6 (Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n.11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni), e 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche)".

<sup>188</sup> LR 4.11.2005, n. 25 ; LR 21 agosto 2000, n. 31, Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000 n. 31

<sup>189</sup> LR 25/2005

<sup>190</sup> LR 25/2005, art.2, comma 1, lettera b)

<sup>191</sup> LR 25/2005, art.2, comma 1, lettera h)

<sup>192</sup> LR. 1171998, art. 32, comma 4.

- 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
- 6) collegate e specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti con esclusione di quelli classificati “*monumento*” e “*documento*” dal vigente PRG e dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

- b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
  - 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
  - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
6. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti<sup>193</sup>.
7. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:
  - a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti;
  - b) le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.

---

<sup>193</sup> LR 25/2005, Art. 2

**Art. 38 (Cimitero comunale)**

1. Nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata l'area cimiteriale in via Mons. Alliod.
2. Per gli interventi all'interno dell'impianto cimiteriale e nella relativa fascia di rispetto<sup>194</sup>, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia <sup>195 196</sup> fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> L 1° agosto 2002, n. 166, art. 28

<sup>195</sup> RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

<sup>196</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

<sup>197</sup> D.leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 – art. 21

**Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e altre attrezzature turistiche)**

1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola “P2 - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”; nella stessa carta sono evidenziate le piste esistenti con le relative proposte di adeguamento e di sviluppo.
2. Al fine di adeguare il comprensorio sciistico “Col de Joux” di Saint-Vincent alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente <sup>198</sup> sull'intero comprensorio sciistico:
  - a) sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati,
  - b) realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico,
  - c) sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia (sciovia, seggiovia, telecabina), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo,
  - d) costruzione di manufatti e costruzioni a servizio di impianti di risalita e piste, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, stazioni di partenza e arrivo, piloni di linea, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, magazzini di materiali, locali per il personale addetto al servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti, uffici di gestione, biglietterie, servizi igienici a servizio del personale addetto e agli utenti sportivi, sovrappassi o sottopassi, ponticelli, impianti e attrezzature per l'innevamento artificiale, o altre strutture necessarie a dare funzionalità alla pratica dello sci di discesa.

I manufatti e le costruzioni sopra elencate non più riutilizzabili per altre destinazioni a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere smantellate in caso di cessazione definitiva dell'attività e l'area dovrà essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
  - e) impianti leggeri e attrezzature, a carattere anche temporaneo stagionale, non ricompresi tra quelli indicati alla precedente lettera e) finalizzati alla pratica sportivo-ricreativa nella stagione invernale, quali slittovie, campo scuola per principianti, parco giochi "snow park", cabine di cronometraggio, ecc.;
  - f) le attività turistiche di servizio alla pratica dello sci, quali per esempio punti di ristoro, noleggio sci, sede di scuole di sci e associazioni sportive, ecc., sono consentite nella sottozona Eh1\* – Col de Joux privilegiando il recupero dei fabbricati esistenti e con nuova costruzione limitata territorialmente alle aree situate alla partenza degli impianti di risalita sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle.
3. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci alpino e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni <sup>199</sup>:
  - a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie

<sup>198</sup> NAPTP, art. 29, comma 8

<sup>199</sup> NAPTP, art. 29, comma 9

- di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;
- b) a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quali le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse;
  - c) per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale;
  - d) i progetti relativi alle strutture per l'arroccamento o di base e gli impianti a monte possono essere razionalizzati e potenziati purché ciò comporti, oltre al miglioramento degli standard di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle, e purché vengano adottate misure gestionali atte ad evitare sovraccarichi ed effetti di congestione;
  - e) la capacità dei parcheggi di attestamento veicolare a servizio degli impianti di arroccamento, tenuto conto della portata veicolare oraria della strada di accesso, deve essere idoneamente relazionata alla capacità del bacino sciabile e alle altre prevedibili e contemporanee utenze turistiche;
  - f) quando i parcheggi di attestamento non siano realizzabili in stretta connessione con le basi degli impianti di arroccamento, devono essere prioritariamente previste integrazioni con parcheggi a valle degli insediamenti e attrezzature "navetta" per il trasbordo, preferibilmente su sede propria e comunque con mezzi a basso impatto;
  - g) le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, per la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico;
  - h) gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con il relativo programma regionale.
4. Le aree riservate alla pratica dello sci alpino sono destinate ad uso pubblico<sup>200</sup>.
  5. Gli interventi di potenziamento del comprensorio sciistico comportanti nuove piste di sci, nuovi impianti di risalita e nuove attrezzature turistiche di servizio, di cui rispettivamente alle lettere b), d) e g) del precedente comma 2, devono essere conformi con le indicazioni del programma di sviluppo turistico di cui all'art. 20 delle NTA.
  6. La costruzione di nuovi impianti di risalita, anche di quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti, o la creazione di nuove piste è subordinata alla disciplina e alle procedure delle vigenti norme di settore e di tutela ambientale<sup>201</sup>.
  7. Su tutto il territorio comunale ad esclusione delle sottozone di tipo A, B, C, Ed e Ee previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale<sup>202</sup>:

<sup>200</sup> LR 17 marzo 1992, n. 9, art. 1

<sup>201</sup> LR 26 maggio 2009, n. 12

<sup>202</sup> NAPTP, art. 29, comma 13

- la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
  - nelle sottozone adiacenti alla Dora Baltea sono ammesse le attrezzature ed i servizi per le attività sportive del rafting, della canoa e di quelle legate all'utilizzo sportivo e ricreativo del fiume;
  - l'equitazione in aree attrezzate nella zona Eh4;
  - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche;
  - l'attività venatoria e la pesca sportiva;
  - aeromodellismo, volo a vela, parapendio;
  - le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
  - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all'esterno delle apposite piste del comprensorio del Col de Joux, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
  - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per picnic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l'arco, tiro a segno, ecc.
8. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelli occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza, sono altresì ammesse, anche in area boscata, manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, all'osservazione naturalistica in genere, stazioni scientifiche.
9. Le strutture edilizie indispensabili per lo svolgimento funzionale degli usi e delle attività di cui al comma 7, diverse da quelle esigue contemplate al precedente comma 8, devono essere prioritariamente realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico fuori terra degli attuali fabbricati nella misura indicata nelle specifiche tabelle di sottozona, con le limitazioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 25 delle NTA, nel caso di nuova edificazione i manufatti devono presentare dimensioni e caratteristiche definite all'art. 59 comma 3 delle presenti NTA.
10. Nelle sottozone Eb1 ed Eh2 dove è consentita la realizzazione di fabbricati per posti tappa escursionistici con recupero dei fabbricati esistenti, sottocategoria "g6", si osservano le procedure previste dalla vigente legislazione nel rispetto delle limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V delle NTA.

### Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

#### Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico<sup>203</sup> sono rappresentati nella tavola “P3 - Tutela e valorizzazione naturalistica” e relativamente alle aree nella tavola “P4 - Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” quali sottozona di tipo Ef<sup>204</sup>, nell’ambito di zone di tipo E, con specifico riferimento al sito di interesse naturalistico del PTP individuato come sottozona Ef4 – Mont Des Fourches.
2. Costituiscono beni di specifico interesse naturalistico le *sorgenti termali* poste nel vallone di Vagnod a monte dell’antico stabilimento termale delle Fons Salutis, nonché le seguenti specie floristiche di pregio:

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	SPECIE PRESENTE
1	Ec3	Palud	Utricularia L.
2	Eg1	Petit Run	Phyteuma scorzonerifolium
3	Eg1	Amay	Tulipa (sylvestris susp. australis)
4	Ec1	Fremies	Tulipa (sylvestris susp. australis)
5	Ec4	Salirod	Orchis morio
6	Ec4	Salirod	Tulipa (sylvestris susp. australis)
7	Ec4	Salirod	Limodorum abortivum
8	Eg14	Linty	Orchis morio
9	Eg14	Linty	Platanthera bifolia
10	Eg14	Linty	Platanthera bifolia
11	Eg13	Linty	Notholaena marantae
12	Eg13	Pailleron	Orchis tridentata
13	Eg13	Pailleron	Orchis morio
14	Eg13	Pailleron	Notholaena marantae
15	Eg13	Pailleron	Euphorbia serrata
16	Ec 1	Valyre	Limodorum abortivum
17	Ec 1	Piole	Notholaena marantae
18	Ee3	Cillian	Euphorbia serrata
19	Ee3	Martinod	Notholaena marantae
20	Ec8	nord di Moron	Carlina acanthifolia
21	Ec8	nord di Moron	Carlina acanthifolia
22	Ec8	nord di Moron	Carlina acanthifolia
23	Eg19	nord di Moron	Carlina acanthifolia
24	Eg19	nord di Moron	Carlina acanthifolia
25	Ec1	nord di Moron	Carlina acanthifolia
26	Eg19	nord di Moron	Carlina acanthifolia
27	Eg19	nord di Moron	Carlina acanthifolia
28	Eg19	Lerion	Carlina acanthifolia

3. Il cambio di coltura o di destinazione d’uso deve essere concordato con la struttura Aree protette dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

<sup>203</sup> NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione

<sup>204</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7

4. Sulle aree interessate dai beni naturalistici si applicano le disposizioni cogenti delle NAPTP<sup>205</sup> e, nelle more di formazione di piani di settore, sono comunque esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modifichino le intrinseche caratteristiche dei beni medesimi.
5. Gli alberi classificati "monumentali" ai sensi della vigente legislazione in materia<sup>206</sup> sono i seguenti:
  - *Abete Greco (Abies cephalonica)* sito nel parco del Grand Hotel Billia, sottozona Fa1\*-Casinò-Grand Hotel Billia,
  - *Platano (Platanus acerifolia)* sito nel parco del Grand Hotel Billia, sottozona Fa1\*-Casinò-Grand Hotel Billia,
  - *Faggio Rosso (Fagus selvatica L. Rubra)* presente all'interno di un giardino privato lungo il viale Piemonte, sottozona Be3 - Viale Piemonte - Via Marconi.
6. Gli alberi monumentali individuati od individuabili sul territorio comunale, sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali segue le procedure di legge<sup>207</sup>.
7. Ancorché non specificatamente individuati come siti e beni di specifico interesse naturalistico nelle tavole di cui al precedente comma 1, gli altri elementi mineralogici, geologici, geomorfologici, floristici e vegetazionali, forestali e faunistici costituenti gli ecosistemi e il contesto naturale caratterizzante il territorio comunale sono da salvaguardare e da valorizzare; sono pertanto esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modificano le intrinseche caratteristiche degli elementi medesimi.
8. Le stazioni floristiche sono individuate nella tavola P3 come un areale di 50 metri di raggio con centro in corrispondenza del baricentro del relativo simbolo grafico. A queste si applicano i disposti di legge<sup>208</sup> ed in ogni caso gli interventi che alterano la copertura vegetale sono ammessi solo previo parere della struttura regionale competente in materia di aree protette.
9. I beni naturalistici individuati nella precedente tabella dal numero 20 al numero 28 sono localizzati diffusamente lungo i bordi e sulle scarpate della strada regionale n. 33 del Col de Joux tra il km 5 e km 6 e della strada Moron-Perrière-Planet, nelle sottozone Ec8 e Eg19. Nei tratti interessati, potranno essere consentiti tutti i normali interventi di manutenzione stradale ordinaria (come pulizia, sfalcio, ecc.), mentre gli interventi di manutenzione straordinaria (rifacimenti, allargamenti, riempimenti, ecc.) dovranno essere concordati con la Struttura Aree Protette.
10. I beni naturalistici individuati nella precedente tabella dal numero 8 al numero 17 sono localizzati diffusamente nei prati. Si tratta di un Habitat erboso, riconducibile ad habitat da direttiva 92/43 (Direttiva Habitat) "formazioni erbose secche naturali e seminaturali, in questo caso prioritario per la ricca presenza di orchidee". Per questo motivo deve essere tutelato sia da interventi che lo potrebbero danneggiare, sia dall'abbandono o dalla totale assenza di pratiche agricole (cosa che favorirebbe il conseguente avanzamento di specie arbustive e la successiva sparizione dell'habitat erboso). Per questo motivo nelle sottozone Eg13, Eg14 e Ec1, potranno essere consentite solo le attività agro-silvo-

<sup>205</sup> NAPTP, art. 38, comma 4

<sup>206</sup> LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi

<sup>207</sup> LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi, art. 5

<sup>208</sup> LR 45/2009

pastorali di tipo tradizionale. Non potrà essere consentita la realizzazione di nuove stalle, sarà vietata ogni trasformazione del territorio compresi quegli interventi che prevedono il dissodamento della cotica erbosa, il rimodellamento del suolo, alterazioni del reticolo idrografico come per esempio impianti di irrigazione, riordini fondiari, depositi anche transitori di materiali e discariche. In queste sottozone ogni intervento dovrà essere concordato con la Struttura Aree Protette.

**Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)**

1. Il territorio comunale non è interessato da parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.

**Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)**

1. Sul territorio comunale non sono individuati siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e zone di protezione speciale (ZPS).
2. Nel caso di un'eventuale individuazione, a tali siti e zone si applicano le disposizioni di legge.<sup>209</sup>.

---

<sup>209</sup> L.r. 8/2007; DGR 3061 del 16.12.2011 "Approvazione del documento tecnico..... Zone Speciali di Conservazione"; DGR 1087 del 18.04.2008 "Approvazione del documento tecnico..... e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007"; DGR 970 del 11.05.2012 "Approvazione della disciplina per..... Revoca della DGR 1815/2007"; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7.02.2013.

**Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità****Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)**

1. Le zone territoriali<sup>210</sup> sono ripartite e rappresentate sulla tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG”, nelle sottozone di seguito riportate:

<b>Sottozone di tipo A</b>				
parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi				
<b>Ab</b> Bourg	<b>Ac</b> Villes	<b>Ad</b> Villages	<b>Ae</b> Hameaux	<b>Af</b> Altre strutture insediative integrate
<b>Ab1 - Bourg</b>	<b>Ac1*</b> - Amay <b>Ac2</b> - Salirod <b>Ac3*</b> - Moron - Hugonet Moron- Gorris <b>Ac4*</b> - Moron- Gesard	<b>Ad1*</b> - Petit-Rhun <b>Ad2</b> - Grand-Rhun  <b>Ad3</b> - Linty  <b>Ad4 *</b> - Grun <b>Ad5</b> - Perrière	<b>Ae1</b> - Palud <b>Ae2</b> - Joux  <b>Ae3*</b> - Valmignanaz <b>Ae4</b> – Pradiran- Gorris <b>Ae5</b> - Lérinon <b>Ae6</b> - Discille <b>Ae7</b> – Moron- Toules Moron Le- Treuil <b>Ae8</b> - Moron- La- Combaz <b>Ae9*</b> - Moron- Charbonnier <b>Ae10*</b> - Clapéaz <b>Ae11*</b> - Romillod - Crotache <b>Ae12*</b> – Romillod- Capard <b>Ae13</b> - Bacon- Boriolaz- Biandin <b>Ae14*</b> - Clapéon <b>Ae15*</b> – Maison- Neuve - Tromen <b>Ae16*</b> - Biègne <b>Ae17*</b> - Écrivin <b>Ae18</b> - Renard <b>Ae19*</b> - Cillian <b>Ae20*</b> - Feilley <b>Ae21*</b> - Le- Ronc- Dessous <b>Ae22*</b> - Gléreyaz <b>Ae23*</b> - Tensoz <b>Ae24</b> – Le Tous <b>Ae25</b> – Crovion	<b>Af1</b> – Pradiran- Champlan <b>Af2</b> - Piémartin  <b>Af3</b> – Amay- Lotoz <b>Af4</b> - La Tour-Des- Rosset <b>Af5*</b> - Crétamianaz <b>Af6*</b> - Capard

<b>Sottozone di tipo B</b>		<b>parti di territorio destinate a insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati individuati come zone di tipo A, e dai relativi elementi complementari o integrativi</b>	
<b>Ba</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza	<b>Bb</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali	<b>Bd</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche	<b>Be</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate ad attività varie
<p><b>Ba1*-Via Marconi-Moulin-Capard - La Fet</b></p> <p><b>Ba2-Ecrevin</b></p> <p><b>Ba3-Via Col De Joux - Bacon</b></p> <p><b>Ba4-Viale Piemonte - Circonvallazione</b></p> <p><b>Ba5*-Chambilly</b></p> <p><b>Ba6*-A monte Glereyaz</b></p> <p><b>Ba7*-A Valle Circonvallazione</b></p> <p><b>Ba8-Via Mons. Alliod-Via Ferré</b></p> <p><b>Ba9-Via Carso - Rue Guillet</b></p> <p><b>Ba10*-Via Ponte Romano-Vagnod-Ronc Inferiore</b></p> <p><b>Ba11*-Torrent-Sec</b></p> <p><b>Ba 12*-Cillian - Chadel</b></p> <p><b>Ba 13* - Valère</b></p> <p><b>Ba14*-Feilley</b></p> <p><b>Ba15*-Feilley</b></p> <p><b>Ba16-Feilley</b></p> <p><b>Ba17*-Champ-de-Vigne</b></p> <p><b>Ba18*-Champcillien</b></p> <p><b>Ba19*-Crovion</b></p> <p><b>Ba20*-Orioux</b></p> <p><b>Ba 21*-Biéton-Marc</b></p> <p><b>Ba 22-Jacques</b></p> <p><b>Ba 23*-Le Ronc-Dessus</b></p> <p><b>Ba 24*-Moron</b></p> <p><b>Ba 25*-Amay</b></p> <p><b>Ba 26*-Le Grand-Pré – Les Pleiades</b></p>	<p><b>Bb1*-La Fera</b></p>	<p><b>Bd1*-Viale Piemonte</b></p> <p><b>Bd2*-Paradise Village Camping</b></p>	<p><b>Be1-Via Roma-Piazza Zerbion-Viale IV Novembre</b></p> <p><b>Be2*-Via Ponte Romano</b></p> <p><b>Be3-Viale Piemonte - Via Marconi</b></p> <p><b>Be4-Via Vuillerminaz-Via Trento</b></p> <p><b>Be5-Via Vuillerminaz</b></p>

<b>Sottozone di tipo C</b>	<b>parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari</b>
<b>Ce</b>	
sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate ad attività varie	
<b>Ce1*- Grand-Rhun</b>	

<b>Sottozone di tipo E</b>		<b>parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili</b>	
<b>Ea</b>	<b>Eb</b>	<b>Ec</b>	<b>Ed</b>
sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna	sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo	sottozone boscate; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.	sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000kw e similari.
-----	<b>Eb1-Nouarsaz</b>	<b>Ec1-Bois de Saint-Vincent Ec2-Bois d'Amay Petit-Rhun Ec3-Bois de Joux Ec4-Bois est Grand Rhun Ec5-Bois du torrent Cillian Ec6-Bois de Tensoz Ec7-Bois de Vagnod Moron Ec8-Bois de Moron Ec9-Bois de Perral-Doire Baltée</b>	<b>Ed1*-Salirod Ed2*-Tensoz Ed3*-Via Stazione</b>

<b>Ee</b>	<b>Ef</b>	<b>Eg</b>	<b>Eh</b>
sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico	sottozone di specifico interesse naturalistico	sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo	sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali
<b>Ee1-Pioule - Moron Ee2-Biègne Ee3-Cillian Champcillien - Villaggio età ferro Ee4-Cillian - Zona rupestre Ee5-Ponte romano Ee6-Fera - Via romana</b>	<b>Ef1-Nouarsaz Ef2-Monte Zerbion Ef3-Mont Jetire  Ef4-Mont des Fourches</b>	<b>Eg1-Amay Fromy Joux Palud Eg2-Joux Eg3-Fromy  Eg4-Plan de la Barma Eg5-Amay - Cappella partigiani Eg6-Amay Petit -Rhun Grand-Rhun Eg7- Grand-Rhun Eg8-Montagnettes Eg9-Sud Grand Rhun Eg10-Nord Salirod Eg11- Est Salirod Eg12-Sud Salirod Eg13-Lenty Bivio Sommarèse Eg14-Sud Lenty</b>	<b>Eh1*- Col de Joux Eh2 -Fromy Eh3* -Fascia Dora Le Tous- Ponte delle Capre  Eh4 - Sabbion</b>

	<p>Eg15-Lenty Salirod                  Eg16-Nord Lenty                  Eg17-Grun Salirod                  Eg18-Grun Valmignana Cretamianaz                  Eg19-Diseille Perrière Lerinon Pradiran                  Eg20-Piemartin                  Eg21-Pradiran-Gorris                  Eg22-Planet                  Eg23-Diseille Perrière                  Eg24-Borasou                  Eg25-Borasou                  Eg26-Moron-Gésard Combaz                  Eg27-Moron-Combaz                  Eg28-Moron-Le Treuil                  Eg29-Tsan Mort-Moron                  Eg30-Marc Bieton Jacques                  Eg31-Marc                  Eg32-Bieton                  Eg33-Bieton                  Eg34-Boriolaz Romillod-Capard                  Eg35-Maison-Neuve Romillod-Crotache                  Eg36-Funicolare                  Eg37-Terme                  Eg38-Crovion Orioux Biègne Tromen                  Eg39-Nord Gléreyaz                  Eg40-Gléreyaz Le Tous Torrent-Sec                  Eg41-Le Tous                  Eg42-Torrent-Sec                  Eg43-Champbilly                  Eg44-Tensoz                  Eg45-Cimitero                  Eg46-Sud Tensoz                  Eg47-Sabbion                  Eg48-Pracourt Circonvallazione                  Eg49-Le Ronc Dessous/Dessus                  Eg50-Perélaz                  Eg51-Cillian La Fera                  Eg52-La Fera                  Eg53-Valère                  Eg54-Nord Feilley                  Eg55-Feilley                  Eg56-Champ-de-Vigne                  Eg57-Tréan                  Eg58-Masserva</p>	
--	---	--

<b>Sottozone di tipo F</b>	<b>parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale</b>	
<b>Fa</b> sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale	<b>Fb</b> sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale	
<p><b>Fa1*-Casinò-Grand Hotel Billia</b>  <b>Fa2*-Terme di Saint-Vincent</b>  <b>Fa3-Scuole Medie superiori</b>  <b>Fa4*-Pioule</b></p>	<p><b>Fb1-Praduman</b>  <b>Fb2-Municipio</b>  <b>Fb3-Scuole dell'Infanzia-Primarie-Medie inferiori</b>  <b>Fb4-Stadio "Piergiorgio Perucca"</b>  <b>Fb5*-Cimitero</b></p>	

	<b>Fb6*-Moron - Scuole</b> <b>Fb7*-La Fera</b> <b>Fb8*-Tsan Mort</b> <b>Fb9*-Amay-Cappella partigiani</b>
--	--

2. Le sottozone con insediamenti in atto o previsti, elencate nelle tabelle di cui al precedente comma 1, aventi superficie territoriale interamente o marginalmente ricadente in fasce di rischio medio/alto per frana o esondazione sono individuate con un asterisco \* aggiunto alle rispettive sigle.
3. Per le sottozone di cui al comma 2 la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa indicata negli articoli del Titolo V delle NTA in recepimento della vigente legislazione in materia di usi, attività e interventi in ambito inedificabile per rischio idrogeologico.

**Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)**

1. Nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono delimitate<sup>211</sup> le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale con le seguenti ulteriori specificazioni<sup>212</sup>:
  - a) in linea generale tutti gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storiche, culturali ed architettoniche dei fabbricati e delle componenti di pregio del relativo contesto ambientale attraverso l'attuazione di un insieme sistematico di opere che consenta il riuso funzionale degli organismi edilizi per destinazioni compatibili con l'esigenza di tutela, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 25 delle NTA;
  - b) al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli agglomerati storici individuati come sottozone di tipo A, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA;
  - c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - d) relativamente ai ruderi e ai fabbricati diroccati ripristinabili ai sensi di legge sono fatte salve le misure delle distanze esistenti tra i fabbricati;
  - e) le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, fatte salve le eccezioni di legge<sup>213</sup>, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
  - f) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto, fatta eccezione per gli interventi di ampliamento di fabbricati<sup>214</sup> di cui alla vigente legislazione, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
  - g) le infrastrutture ed i servizi<sup>215</sup> devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrate devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari;
  - h) la destinazione di carattere agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa per attività ed usi in atto o per lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, agriturismo, orticoltura, tutti compatibili con la destinazione abitativa e subordinati all'esigenza di salvaguardia delle

<sup>211</sup> NAPTP , art. 36, commi 2, 3,

<sup>212</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4; DGR 26 luglio 1999 e smi, n. 2515

<sup>213</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>214</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>215</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera a)

caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;

- i) la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;
  - j) gli interventi di adeguamento funzionale dell'unità residenziale o del fabbricato all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche sono ammessi alla condizione di salvaguardare per quanto possibile le caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi non compresi nel precedente comma, sono indicati nelle tabelle di sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegato alle presenti NTA.
  4. Le condizioni minime e le modalità di intervento sono subordinate e differenziate in rapporto alla diversa classificazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici dei singoli immobili di cui all'art. 45 delle NTA e come indicato nella tavola "P401 – Classificazione degli edifici" (1:1000). Le relazioni tra la classificazione degli edifici e gli interventi edilizi ammessi sono indicate ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 25 delle NTA.
  5. La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata all'art. 45 delle NTA.
  6. Al fine di favorire l'azione di riuso funzionale dei fabbricati nelle sottozone di tipo A per destinazioni residenziali garantendo nel contempo condizioni di vivibilità relazionate ai moderni standard abitativi, i seguenti interventi genericamente ammessi nelle sottozone destinate agli insediamenti:
    - a) installazione di apparecchiature per la ricezione dei segnali audio e video, quali antenne con segnale terrestre o parabole satellitare;
    - b) installazione di pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso familiare e per la produzione di acqua calda, di cui alla lettera c), comma 1, art. 31 delle NTA;
    - c) ; la realizzazione di piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, come definite ai sensi di legge **216**

sono subordinati al migliore inserimento dei manufatti nel contesto architettonico ed ambientale, che nel caso di cui alla lettera b) deve essere dimostrato in sede di conseguimento del titolo abilitativo alla luce delle possibili alternative e delle connesse esigenze di carattere tecnico-impiantistico, prevedendo l'installazione dei manufatti secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) nelle parti di area pertinenziale dei fabbricati non in diretta connessione visiva con i prospetti di pregio degli edifici o con gli spazi comuni di valore ambientale, quali quelli adiacenti ad edifici "monumentali" o "documentari";
- 2) nelle parti di area pertinenziale diverse da quelle di cui al precedente punto 1);

---

**216** dall'art. 52, comma 4bis della l.r. 11/98 e dalla DGR n. 1810 del 6/9/2012.

- 3) sulle facciate e sulle falde della copertura di minor pregio architettonico-ambientale.
7. Gli interventi ammessi nel precedente comma 6 sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni del codice civile e dei diritti di terzi; sui fabbricati classificati come "monumento" o "documento" o "di pregio storico, architettonico e ambientale", nei casi previsti dalla vigente legislazione e sulle relative aree pertinenziali la loro effettiva ammissibilità è subordinata all'autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela dei beni architettonici.
8. Al fine di salvaguardare lo specifico contesto ambientale, compatibilmente alle esigenze tecniche ed alla rilevanza dei costi di intervento, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e le linee di distribuzione, oltre a sottostare alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 31 delle NTA, non debbono essere collocate su fabbricati classificati "monumento" e "documento" e "di pregio storico, architettonico e ambientale", nei casi previsti dalla vigente legislazione, nonché sulle relative aree di pertinenza classificate o classificabili come aree di tipo F1.
9. Gli strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA, secondo i rispettivi ambiti normativi, definiscono nello specifico grado di dettaglio una disciplina differenziata degli interventi edilizi per i "Bourg", "villes", "villages", "hameaux" e per le "altre strutture aggregate" nel rispetto degli indirizzi delle NAPTP<sup>217</sup>
10. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, nei limiti indicati nelle tabelle per ogni sottozona e con riferimento alle disposizioni di legge<sup>218</sup>, definiscono inoltre:
- a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:
    1. densità fondiaria (I) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi di legge<sup>219</sup>;
    2. le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati
  - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
    1. densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
    2. le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,
  - c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
11. Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico sono ammissibili attraverso la redazione di strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA<sup>220</sup>.
12. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nella sottozona di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente

<sup>217</sup> NAPTP, art. 36, commi 12, 13, 14 e 15

<sup>218</sup> DCR 14.03.1999, n. 517/XI

<sup>219</sup> NAPTP, art. 36, comma 10; DGR24 marzo 1999, n. 517/XI e smi, Allegato A, Capitolo 1, Paragrafo A, comma 2

<sup>220</sup> DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, punto 4, lettera b)

legislazione regionale<sup>221</sup>.

13. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente sul lotto interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente legislazione regionale<sup>222</sup>.
14. Nella tavola "P1 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico<sup>223</sup> interferenti con le sottozone di tipo A; in tale caso oltre alla disciplina indicata al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 26 delle NTA.
15. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo A si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
16. Previa attuazione a mezzo di PUD, nelle parti di sottozona Ab1 – Bourg contraddistinte da apposita campitura e sigla LMa ed LMb è ammessa la riorganizzazione dei volumi esistenti e dei relativi spazi pertinenziali anche con spostamento degli attuali sedimi degli edifici, con ampliamenti e/o con interventi di nuova costruzione sulle aree libere. I suddetti interventi si applicano nei limiti di volume e di altezza massima indicati nella nota (1) della tabella di sottozona 1bis – A e non sono cumulabili con altre possibilità di ampliamento concesse ai sensi di legge e devono perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) Ex Hotel Couronne: riqualificazione di porzione di tessuto storico e creazione di percorsi pedonali tra via E. Chanoux e via Vuillerminaz con riqualificazione della Piazza Aosta nel sottosuolo della quale è consentita la realizzazione di un'autorimessa. Riorganizzazione dei volumi esistenti in funzione di nuove destinazioni pubbliche o/o private.
  - b) Hotel Haiti: riorganizzazione ed accorpamento dei volumi esistenti volta ad ampliare la superficie del sagrato della chiesa e della relativa piazza in funzione anche della presenza della scuola primaria.
17. Nelle sottozone di tipo A per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti comportanti mutamento di destinazione d'uso non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio privato aggiuntive a quelle esistenti. Nel caso del mutamento di destinazione d'uso delle attività alberghiere in destinazione residenziale la dotazione di posti auto sarà pari a quella richiesta per interventi di recupero nelle sottozone di tipo B.
18. Gli spazi di parcheggio privati richiesti nel precedente comma 17, relativamente alla sottozona Ab1 – Bourg, possono essere reperiti in autorimesse pubbliche o private esistenti, nonché su aree localizzate all'interno della medesima sottozona accessibili da strade esterne al centro storico o nelle sottozone limitrofe purché comprese in un raggio di 300 metri.
19. Al fine di favorire il pieno e funzionale recupero del patrimonio edilizio, tenuto conto della scarsità di aree libere all'interno dell'agglomerato urbano, qualora venga oggettivamente dimostrata la non reperibilità degli spazi di parcheggio, come richiesto nei precedenti commi, è ammessa la monetizzazione degli stessi secondo il regolamento

<sup>221</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto 2; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>222</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>223</sup> NAPTP, art. 40; LR 56/1983 e smi, art. 5

approvato dall'Amministrazione comunale.

**Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")**

1. Il valore storico, culturale, architettonico, ambientale degli edifici che costituiscono il patrimonio storico-edilizio presente nelle sottozone di tipo A è definito sulla base della classificazione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 25 delle NTA ed è riportato sulla tavola " P401 - Classificazione degli edifici" (1:1000).
2. Si applica la disciplina degli usi e degli interventi differenziata sulla base del diverso pregio dei singoli fabbricati come indicato all'art. 44 delle NTA.
3. Nelle sottozone di tipo A, in sede di formazione di strumento attuativo, devono essere individuate le aree di particolare interesse di tipo F1 o F2<sup>224</sup> al fine di definire una disciplina degli usi e degli interventi che precisi le interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche e le loro sistemazioni.
4. Gli usi e gli interventi ammessi nelle aree di cui al precedente comma 3 devono essere coerenti con l'esigenza di tutela delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche e le loro sistemazioni, oltre ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA, si osservano le seguenti specifiche prescrizioni:
  - a) devono essere eliminati gli usi impropri o degradanti, nonché le sovrastrutture che si collocano in evidente contrasto con l'alto valore storico-ambientale delle aree o che compromettono la lettura del contesto architettonico-ambientale;
  - b) sono da escludersi gli interventi che alterino le componenti che contribuiscono a definire il pregio delle aree stesse;
  - c) i materiali e la tipologia delle pavimentazioni e dei manufatti compresi in tali aree, quali muri in pietra, staccionate lignee, ecc., nonché gli elementi naturali caratterizzanti, quali massi, corsi d'acqua, ecc., devono essere conservati integri; nel caso si renda necessario il rinnovo delle pavimentazioni e dei manufatti oggetto di degrado o per motivi connessi alla funzionalità degli spazi o per esigenze di infrastrutturazione a servizio dei fabbricati, essi devono essere integrati o sostituiti con altri in sintonia con le caratteristiche ambientali delle aree stesse.
5. Per qualsiasi intervento sulle aree classificate o classificabili di pregio "F1" di pertinenza di fabbricati classificati come "*monumento*" e "*documento*"<sup>225</sup> è necessario acquisire l'autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali.

---

<sup>224</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 418; DCR29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1

<sup>225</sup> essendo sottoposti alla tutela di cui alla LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, e conseguentemente al D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42

**Art. 46 (Sottozone di tipo "B")**

1. Nella tavola "P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Le tabelle di cui all'allegato NTAtab individuano le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi, differenziati in riferimento alle sottozone di tipo Ba a prevalente destinazione residenziale, Bb a prevalente destinazione artigianale, Bd a prevalente destinazione turistica e Be a destinazione mista.
3. Per gli edifici pubblici o di interesse generale le tabelle di cui al precedente comma definiscono la densità fondiaria massima, l'altezza massima e il numero massimo dei piani ammessi in caso di intervento. **226**
4. Nelle sottozone di tipo Ba il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato a destinazione residenziale, sul lotto asservito all'edificazione, è indicato nelle tabelle relative ad ogni sottozona.
5. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo B, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto.
7. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente organizzati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
8. Nelle sottozone di tipo Ba, Bb1\*, Bd e Be, per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti, anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso o senza aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti.
9. Nelle sottozone di tipo Ba, Bb1\*, Bd e Be, negli interventi di recupero su fabbricati esistenti e di nuova costruzione, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
  - categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente, e nel caso di interventi di nuova costruzione, 2 posti auto per ogni unità residenziale;
  - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o artigianali di servizio "e1bis": nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 20% della superficie utile

- agibile (SUA) destinata alle attività, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità; con un minimo di un posto auto, nel caso di interventi di nuova costruzione, superficie pari al 30% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività; in entrambi i casi calcolata al netto degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di due posti auto;
- categoria "f1" destinazioni per attività commerciali: per gli esercizi di vicinato, ed "f5" destinazioni per attività terziarie, uffici, nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 20% della superficie di vendita o dell'ufficio, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità, con un minimo di 1 posti auto; nel caso di interventi di nuova costruzione, pari al 50 % della superficie di vendita, con un minimo di 2 posti auto; negli interventi di recupero e di nuova costruzione, per le medie strutture di vendita di minori dimensioni pari alla superficie di vendita; in ogni caso le superfici sono calcolate al netto degli spazi di manovra e di accesso;
  - categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione: di strutture ricettive alberghiere ("g1", "g2"), 1 posto auto per camera da letto più 2 posti auto per le attività gestionali; per strutture ricettive extralberghiere di tipo "g3" case per ferie, "g4" ostelli per la gioventù, "g7" esercizi di affittacamere e "g12" case e appartamenti per vacanza: 1 posto auto ogni camera; per aziende della ristorazione: 1 posto auto ogni 4 coperti più 2 posti auto per le attività gestionali; per bar e altre infrastrutture per usi e attività turistiche: superficie pari a quella destinata alle attività, calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di 4 posti auto; nel caso di interventi di recupero, le superfici ed il numero dei posti auto sopra richiesti vengono ridotte del 50 % arrotondati in eccesso o reperi con monetizzazione di cui al comma 12.
  - categoria "m6" destinazioni ad attività private di pubblico interesse quali case di cura, ospedali, ambulatori medici, farmacie, centri socio assistenziali, ecc nel caso di interventi di recupero 1 posto auto ogni 80 mq di Sur, con un minimo di 1 posto auto, nel caso di interventi di nuova costruzione 1 posto auto ogni 50 mq di Sur con un minimo di 1 posto auto
10. Nelle sottozone di tipo Ba, Bb1\*, Bd e Be, negli interventi di recupero su fabbricati esistenti e di nuova costruzione, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a verde privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
- categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea, superficie pari al 20% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
  - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o di servizio, e categoria "f", destinazioni commerciali: superficie pari al 20% dell'intera superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività produttiva o alla vendita nel caso di interventi di nuova costruzione;
  - categoria "g", destinazioni turistico-ricettive alberghiere ("g1", "g2") ed extralberghiere ("g3", "g4", "g7", "g12"): ove possibile, superficie pari al 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di recupero; pari al 30% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
  - categoria "g", destinazioni aziende della ristorazione e bar ("g10"), e altre infrastrutture per usi e attività turistiche ("g13"): superficie pari al 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di nuova

costruzione.

11. Gli spazi di parcheggio privati richiesti rispettivamente nei precedenti commi 9 e 10 possono essere reperiti su lotto di pertinenza o su altre aree localizzate all'interno delle zone B purché compresi in un raggio di 150 metri.
12. Al fine di favorire il pieno e funzionale recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, e tenuto conto della scarsità di aree libere all'interno dell'agglomerato urbano, qualora venga oggettivamente dimostrata la non reperibilità degli spazi di parcheggio è ammessa la monetizzazione degli stessi secondo il regolamento approvato dall'Amministrazione comunale.
13. Negli interventi di recupero di fabbricati esistenti nella sottozona Bb1\*-La Fera, al fine di assicurare la piena applicazione dei parametri di densità fondiaria e di superficie coperta assegnati alla sottozona di riferimento, qualora la superficie necessaria a garantire la dotazione dei servizi privati richiesti e di quelli pubblici, di cui all'art. 12 delle NTA, ecceda la superficie libera presente sul lotto, è ammessa la riduzione della sola superficie di spazi di verde nella misura strettamente disponibile.
14. Nella sottozona Bb1\*-La Fera, oltre alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico, indicata agli articoli 12 e 13 delle NTA, e a quella richiesta per le aree di parcheggio privato indicate ai precedenti commi 9 e 10, gli interventi di recupero su fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione sono attuabili purché gli spazi e le attrezzature di tipo privato rispettino le condizioni di seguito specificate<sup>227</sup>:
  - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali;
  - b) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
  - c) spazi attrezzati e opportunamente schermati con barriere vegetali per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
15. Nella sottozona Bb1\*-La Fera, nel caso di interventi di recupero o di nuova costruzione, almeno il 50 % della dotazione minima richiesta di area di parcheggio deve essere realizzata esternamente all'eventuale recinzione del lotto, e direttamente accessibile dalla strada comunale intersecante la sottozona.
16. Nella sottozona Bb1\*-La Fera, la superficie relativa al deposito all'aperto di materiali primi e lavorati<sup>228</sup>, funzionali al processo produttivo, da evidenziare in progetto, è assimilata alla superficie coperta.
17. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo B si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
18. La realizzazione di costruzioni interrato non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.

---

<sup>227</sup> NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

<sup>228</sup> NAPTP, art. 25, comma 5, lettera f)

**Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)**

1. Nella tavola “*P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Sul territorio è presente la sottozona Ce1\*- Grand Rhun, contrassegnata nella tavola “*P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” da apposita campitura e dalla sigla “LM17”, assoggettata a vigente PUD e disciplinata dalla relativa convenzione in essere che ne definisce le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi.
3. Per interventi di nuova costruzione, in caso di decadimento o di revoca del vigente strumento di attuazione deve essere predisposto un nuovo PUD con riferimento alle condizioni minime d'intervento, alle modalità di intervento, agli usi e alle attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi contenute nelle relative tabelle di sottozona di cui all'allegato NTAtab.
4. Il PUD di iniziativa privata deve:
  - a) organizzare tutte le attrezzature per lo svago e lo sport tese a creare una serie completa di servizi sociali e sportivi a favore del nuovo insediamento residenziale;
  - b) assicurare il migliore inserimento paesaggistico dei nuovi volumi con tipologie edilizie architettonicamente coerenti con lo specifico contesto ambientale.
5. Il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione è definito dal PUD.
6. Al fine della tutela e della riqualificazione delle specifiche componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio nel quale ricadono gli interventi edilizi ed infrastrutturali si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA
7. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In particolare gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità delle attività previste negli organismi edilizi e la qualità dell'edificato.
8. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.

**Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)**

1. Le sottozone di tipo D sono le parti di territorio destinate alle attività produttive industriali<sup>229</sup>.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo D.

---

<sup>229</sup> NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3

**Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)**

1. Le sottozone di tipo Ea sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna<sup>230</sup>.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo Ea.

---

<sup>230</sup> NAPTP , art 11, comma 1

**Art. 50 (Sottozona di tipo “Eb”)**

1. Nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” è delimitata la sottozona Eb1 – Nouarsaz utilizzata tradizionalmente a pascolo stagionale legato alla monticazione e comprendente fabbricati con caratteristiche di alpeggio.
2. In generale, tenuto conto della funzione economico-sociale e paesistico-ambientale delle attività agro-pastorali, gli interventi devono tendere alla conservazione, al mantenimento, alla riqualificazione e al recupero dei pascoli e dei fabbricati aziendali in coerenza con i piani di settore.
3. L'alpeggio in località Nouarsaz costituisce un pascolo da mantenere e, pertanto, viene considerato di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>231</sup>.
4. Nella tabella di cui al fascicolo allegato NTAtab sono indicati le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi.
5. Fatte salve ulteriori disposizioni recate da piani e programmi di settore, sono consentiti gli interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico, quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamento e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso ai fabbricati dalla viabilità esistente, e quant'altro occorrente per lo sfruttamento razionale dei pascoli e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture.
6. Le infrastrutture di accesso ai fabbricati devono essere limitate al minimo indispensabile riducendo al minimo gli impatti sull'ambiente e devono essere realizzate con le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade interpoderali seguono le disposizioni di cui al comma 21, dell'art. 33 delle NTA.
7. Gli interventi sui fabbricati esistenti devono assicurare:
  - a) la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e, per quanto possibile, riguardare interi edifici;
  - b) la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
  - c) l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
8. In modo specifico sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di:
  - a) manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
  - b) restauro e risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione;
  - c) sui fabbricati classificati o classificabili “diroccati” ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti;

---

<sup>231</sup> ai sensi della lettera b), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della lr 11/98 e smi

- d) ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico per esigenze igieniche o funzionali sulla base dei vigenti criteri di razionalità definiti dal competente Assessorato o per fabbricati non funzionali all'attività agro-pastorale nella misura massima indicata nella tabella di sottozona;
- e) nuova edificazione di strutture interratoe accessorie alle destinazioni d'uso ammesse nella sottozona di riferimento;
9. Sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 7 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi del medesimo articolo.
10. A prescindere dalle disposizioni e dalle procedure indicate all'art. 15 delle NTA, il mutamento di destinazione d'uso di magazzini, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari, quali piccoli ricoveri di animali, magazzini di stagionatura prodotti caseari, fienili, ecc., da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito esclusivamente sugli edifici o parti di essi privi dei requisiti di idoneità a fini agricoli certificati dalle competenti strutture regionali <sup>232</sup>.
11. Sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio dell'attività agricola alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.
12. Nell'esecuzione degli interventi indicati nei precedenti commi, nei limiti delle esigenze di funzionalità delle opere prevedibili, devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema del pascolo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..).
13. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate <sup>233</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
14. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso di volumi esistenti per creare un posto tappa (sottocategoria "g6") funzionale all'itinerario escursionistico "Grande balconata del Cervino" e all'itinerario di salita al monte Zerbion da sud.
15. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozona di tipo Eb, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
16. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eb si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
17. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili <sup>234</sup>.

---

<sup>232</sup> manuale tecnico contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

<sup>233</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35

<sup>234</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 51 (Sottozone di tipo "Ec")**

1. Nella tavola "P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento<sup>235</sup>, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.
2. Le aree boscate individuate come sottozone Ec nel PRG sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>236</sup>, in relazione alla preminente funzione delle attività agro-silvo-pastorali nell'azione di protezione del suolo e di salvaguardia del paesaggio e dello specifico ecosistema ambientale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>237</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
5. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico, nella misura indicata nelle tabelle di sottozona, al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente per gli usi consentiti nelle tabelle medesime o anche per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale in atto.
6. Nelle parti di sottozona Ec non ricomprese tra quelle indicate al precedente comma 4 si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) sono ammessi gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale compatibili con l'esigenza di salvaguardia e valorizzazione del più ampio sistema boschivo di cui le aree non ricoperte da boschi e gli eventuali fabbricati presenti ne costituiscono parte integrante;
  - b) la riqualificazione e l'eventuale potenziamento di attività agro-silvo-pastorali comportanti interventi sui fondi e sui fabbricati sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 delle NTA;
  - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
  - d) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - e) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere

<sup>235</sup> NAPTP , art. 26, comma 1

<sup>236</sup> ai sensi della lettera c), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

<sup>237</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

- eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
- f) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili “*diroccati*” ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell’articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; sui ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente;
  - g) gli interventi sui fondi agricoli e sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - h) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
7. Nelle sottozone di tipo Ec sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività turistiche, ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 7 dell’art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 8, 9, 10 del medesimo articolo e nel rispetto della disciplina applicabile nelle aree boscate di cui all’art. 63 delle NTA.
  8. Nelle sottozone di tipo Ec, il mutamento di destinazione d'uso di mayen, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari, quali piccoli ricoveri di animali, magazzini di stagionatura prodotti caseari, fienili, ecc., da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito alle condizioni indicate all’articolo 15 delle NTA.
  9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ec, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
  10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ec si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  11. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA.
  12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>238</sup>.

---

<sup>238</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)**

1. Nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all’art. 31, comma 1, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all’allevamento del bestiame nell’ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati<sup>239</sup> e usi similari.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Per quanto riguarda le attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi è contenuta negli articoli del Capo II delle NTA con le specificazioni delle tabelle di cui al precedente comma 2.
4. Gli interventi edilizi devono contemperare la duplice esigenza di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad usi speciali e di risultare coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In modo specifico, costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
5. Per la sottozona Ed1\* – Salirod, che individua un sito attrezzato per gli impianti di radiotelecomunicazioni, oltre al rispetto delle disposizioni del presente articolo si applica la disciplina contenuta all’articolo 37 delle presenti NTA.
6. Per la sottozona Ed2\* – Tensoz, che individua un sito attrezzato per gli impianti di trattamento dei reflui, oltre al rispetto delle disposizioni del presente articolo si applica la disciplina contenuta all’articolo 32 delle presenti NTA.
7. Nella sottozona Ed3\*-Via Stazione, destinata a discarica per materiali inerti e quale area per la raccolta differenziata dei materiali di rifiuto e di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi, al termine di esercizio dell’impianto di discarica l’area deve essere rinaturalizzata in riferimento alle prescrizioni autorizzative.
8. Le aree pertinenziali ai fabbricati e agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
9. Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali, compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi, con specifico riferimento a:
  - a) strada di accesso collegata alla pubblica rete viaria;

---

<sup>239</sup> NAPTP, art. 26, comma 9

- b) spazi di parcheggio e manovra adeguatamente dimensionati al tipo di impianto;
  - c) collegamento alle reti di urbanizzazione primaria nei casi in cui si renda necessario assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli operatori e gli utenti.
10. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozona di tipo Ed, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA; in particolare, per quanto possibile e compatibilmente con la tipologia, con le esigenze impiantistiche e con la morfologia del suolo, nuovi fabbricati e manufatti devono essere realizzati al di sotto del livello del terreno naturale o, se emergenti in parte o del tutto dal terreno, devono essere idoneamente mascherati da barriere vegetali.
  11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ed si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>240</sup>.
  13. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 delle NTA.

---

<sup>240</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37.

**Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)**

1. Nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono delimitate le seguenti sottozone di tipo Ee:  
 aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario
  - Ee1 – Pioule - Moron, *promontorio della Cappella di Saint-Maurice (Moron)*, (sigla PTP P87),
  - Ee2 – Biègne, *balza rocciosa di Domianaz*, (sigla PTP P26);
 aree di specifico interesse archeologico.
  - Ee3 – Cillian Champcillien - Villaggio età ferro, *promontorio con villaggio dell’età del ferro-bronzo con menhir e incisioni rupestri*, (sigla PTP A82),
  - Ee4 – Cillian – Zona rupestre, *area con incisioni rupestri*, (sigla PTP A110),
  - Ee5 – Ponte romano, *ponte romano della via consolare romana delle Gallie*, (sigla PTP A109),
  - Ee6 – Fera – Via romana, *via consolare romana delle Gallie*, (sigla PTP A81).
2. Nelle sottozone di tipo Ee si applica la disciplina indicata nel PTP.<sup>241</sup>
3. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico individuate come sottozone Ee nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico<sup>242</sup>.
4. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
5. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione delle aree individuate nella carta di cui al comma 1; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.
6. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
7. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ee si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
8. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, di cui all'art. 26, ricadenti nelle sottozone di tipo Ee si applicano le procedure di cui al comma 3 dell'art. 24 delle NTA.
9. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della

<sup>241</sup> NAPTP, art. 40

<sup>242</sup> ai sensi della lettera e), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

tipologia tradizionale.

10. È esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge<sup>243</sup>.
11. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 delle NTA.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>244</sup>.

---

<sup>243</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

<sup>244</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)**

1. Nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ef di interesse naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico<sup>245</sup> o altre aree naturali<sup>246</sup>.
2. Le sottozone Ef sono da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2 della LR 11/1998 e smi<sup>247</sup>.
3. Il sito di specifico interesse naturalistico individuato come sottozona Ef4 – Mont des Fourches nel PRG è sottoposto alla disciplina del PTP. <sup>248</sup>
4. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
5. Nelle sottozone comprendenti i siti di specifico interesse naturalistico indicati nella tavola "P3 – Tutela e valorizzazione naturalistica ", in relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei siti; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 delle NTA.
6. Gli interventi ammessi nelle sottozone Ef1-Nouarsaz, Ef2-Monte Zerbion e Ef3-Mont Jétire, comprendenti le aree naturali del versante roccioso del Mont Zerbion, sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli immobili esistenti.
7. Nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali nuove opere infrastrutturali sono esclusivamente ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
8. Sono ammessi le azioni e gli interventi tesi alla fruizione delle mete escursionistiche<sup>249</sup> in connessione con la rete sentieristica presente sul territorio comunale di Saint-Vincent e sui comuni confinanti, nonché gli interventi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 7 dell’art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 8, 9 e 10 del medesimo articolo.
9. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia

<sup>245</sup> NAPTP, art. 38

<sup>246</sup> NAPTP, art. 11, comma 2

<sup>247</sup> ai sensi della lettera f), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell’applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

<sup>248</sup> NAPTP, art. 38

<sup>249</sup> NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7

tradizionale.

10. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ef, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ef si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>250</sup>.
13. É esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge<sup>251</sup>.

---

<sup>250</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

<sup>251</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

**Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)**

1. Nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto), non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le sottozone Eg, ad esclusione di quelle indicate nella tabella di sottozona 1bis-Eg, sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>252</sup> in quanto individuano le buone terre coltivabili, che per la loro vocazione produttiva costituiscono il principale sostegno economico del settore primario e comprendono le attività agricole che, con la loro presenza diffusa sul territorio, garantiscono la difesa del suolo dai rischi idrogeologici e la specificità del sistema insediativo tradizionale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA.
5. Le aziende agricole esistenti, con attività in atto o comunque razionali all'utilizzo agricolo, e quelle previste, con realizzazione di attrezzature razionalmente dimensionate<sup>253</sup> e funzionalmente connesse alla conduzione di aziende zootecniche, vitivinicole e ortofrutticole, fanno riferimento alle tabelle 2 – Eg e 2bis – Eg delle NTAtab.
6. La riqualificazione e il potenziamento di aziende agricole esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.
7. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico, quest'ultimo nella misura indicata nelle tabelle di sottozona e nei soli casi in cui non sia applicabile la l.r. 24/2009 e con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA, al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente per gli usi consentiti nelle tabelle medesime o anche per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale in atto o derivante da mutamento di destinazione d'uso.
8. Il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati agricoli da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito alle condizioni indicate all'articolo 15 delle NTA.
9. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti costruiti prima del 1946 seguono la disciplina indicata all'articolo 25 delle NTA.
10. E' ammessa la costruzione in interrato di locali accessori e di autorimesse a servizio di unità immobiliari esistenti; la superficie dei locali accessori non può essere superiore a 25

<sup>252</sup> ai sensi della lettera g), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

<sup>253</sup> Piano di sviluppo rurale, Allegato 1-Standard dimensionali

m<sup>2</sup> netti e le autorimesse devono essere dimensionate per ricavare al massimo 2 posti auto per unità abitativa; in entrambi i casi le costruzioni devono essere realizzate sul lotto di pertinenza o in terreni adiacenti, vincolate all'unità immobiliare di riferimento con atto trascritto.

11. Con riferimento alle categorie di cui all'art. 10 delle NTA e nei limiti indicati al comma 1 dell'articolo 15 delle NTA, le destinazioni d'uso ed attività nelle singole sottozone di tipo Eg sono ammesse alle seguenti condizioni:

- la destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale, categoria "b", comprendente l'agriturismo, ha carattere prioritario e inderogabile; oltre alle attività agro-silvo-pastorali condotte a titolo principale sono da comprendersi tutte le pratiche colturali (orti, coltivazioni di piccoli frutti, cereali, patate, fiori, piante medicinali, allevamento di animali da cortile, apicoltura, ecc.), anche condotte in condizione di part-time, con le connesse infrastrutture (serre, ricoveri di automezzi, attrezzi ed animali, recinti, ecc.);
- la destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, sottocategoria "c1", è riferita all'uso temporaneo nell'espletamento delle attività agricole;
- la destinazione ad abitazione permanente o principale, categoria "d", è sempre ammessa;
- la destinazione ad abitazione temporanea, categoria "dbis1", è consentita esclusivamente nei volumi oggetto di recupero, anche attraverso mutamento della destinazione d'uso, in quanto connessa alla pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale;
- la destinazione ad usi ed attività produttive artigianali, sottocategoria "e1", è ammessa nei volumi esistenti limitatamente alla possibilità di mantenere, potenziare od insediare piccoli laboratori per attività artigianali compatibili con lo specifico territorio rurale nelle quali sono inserite, soprattutto da un punto di vista ambientale, con espresso riferimento alla produzione tipica locale (falegnamerie, serramenti, lavorazione finita di oggetti in legno, pietra, ferro, rame, cuoio, tessuto, ceramica, ecc.) in particolare per le attività artigianali in atto alla data di adozione della variante generale ricomprese nelle sottozone Eg28 –Moron - LeTreul e Eg51- Cillian- La Fera valgono le prescrizioni di cui alla tabella Tab 2bis Eg e Tab 1bis Eg;
- la destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale, sottocategoria "f1" è ammessa nei volumi esistenti della sottozona Eg56 - Champ-de-Vigne per la vendita di prodotti florovivaistici e come nuova costruzione, nella parte di sottozona Eg38- Crovion Orioux Biègne Tromen contrassegnata dalla sigla « LM18 » e da apposita campitura, per la vendita di prodotti di tipo ortofrutticolo, vitivinicolo e dell'industria casearia ed avicola (uova con esclusione di carni ed affini) provenienti da aziende agricole operanti nel comune di Saint-Vincent.

La struttura commerciale deve essere realizzata sulla base di un progetto organico nel rispetto delle indicazioni contenute nella rispettiva tabella e deve disporre di un nucleo di servizi comuni (centrale termica, servizi igienici, piccoli magazzini, depositi, ecc) e di locali destinati all'esposizione e vendita dei prodotti, questi ultimi, se connessi ad attività stagionali, dovranno essere rimossi o ridotti (limitatamente a strutture attrezzature mobili o tamponamenti perimetrali) nel periodo di inutilizzo ; l'intera struttura commerciale dovrà, nel caso di cessazione dell'attività, essere demolita e rimossa con ripristino dei luoghi allo stato precedente l'intervento;

- la destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive, categoria "g", è sempre ammessa

nei volumi esistenti relativamente alle strutture ricettive extralberghiere, di cui alle sottocategorie g7) – esercizi di affittacamere e g10) – aziende della ristorazione, come individuate nel suddetto art. 10 delle NTA;

- la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m", è sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante;
- la destinazione di carattere terziario assimilabile a uffici e simili ricadente nelle precedenti categorie<sup>254</sup>.

12. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozona di tipo Eg, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
13. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eg si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
14. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>255</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
15. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>256</sup>.

---

<sup>254</sup> [Determinazione dell'Osservatorio per l'applicazione della LR 11/98 e smi e del PTP del 19.03.2007](#)

<sup>255</sup> [LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33](#)

<sup>256</sup> [LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37](#)

**Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)**

1. Nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab e all'art. 39 delle NTA.
3. La sottozona Eh1\* - Col de Joux individua un ambito territoriale silvo-pastorale a vocazione turistica caratterizzato dalla presenza del comprensorio per lo sci di discesa con le relative piste, impianti ed attrezzature, queste ultime utilizzabili anche nel periodo estivo. Gli interventi sono finalizzati all'organizzazione funzionale delle attrezzature e delle attività turistiche esistenti nel rispetto dello specifico contesto ambientale.
4. La sottozona Eh2 - Fromy si identifica sostanzialmente con l'ampio pianoro tradizionalmente utilizzato a pascolo nel periodo estivo e comprende alcuni fabbricati di recente costruzione destinati a residenza secondaria e altri più antichi ad uso rurale stagionale. L'area è altresì utilizzata da sempre per manifestazioni a carattere sportivo e ricreativo di tipo. Le attività e gli interventi sono quindi finalizzati al mantenimento sia della vocazione pastorale che ricreativo-sportiva della località e all'eventuale realizzazione di posto tappa escursionistico – dortoir (“g6”) nei volumi esistenti.
5. La sottozona Eh3\*-Fascia Dora Le Tous- Ponte delle Capre comprende la fascia territoriale lungo la sponda orografica sinistra della Dora Baltea dal confine con il comune di Châtillon e il ponte delle Capre, comprendente il greto e le sponde del fiume caratterizzate dalla vegetazione tipica dell'ecosistema fluviale, nonché gli adiacenti terreni agricoli pianeggianti. Le attività e gli interventi consentiti favoriscono la salvaguardia della componente ambientale e della leggibilità del paesaggio, le pratiche agricole e gli usi turistico-ricreativi connessi alla presenza della pista ciclabile e delle attività di rafting e pesca sportiva nelle acque del fiume.
6. La sottozona Eh4 – Sabbion individua un'area attrezzata per il turismo equestre e per la nuova edificazione di centri di turismo equestre<sup>257</sup>; in particolare nella sottozona è possibile realizzare attrezzature e volumi destinati ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero e ad attività turistico-ricettive di tipo “g10” (bar e ristoranti), limitatamente ad esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti , e di tipo “g7” (esercizi di affittacamere) strettamente e funzionalmente connessi alla destinazione di centro di turismo equestre; oltre al rispetto delle disposizioni del presente articolo, per la nuova edificazione si applica la disciplina contenuta nella relativa tabella di sottozona.
7. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti costruiti antecedentemente al 1946 seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
8. Gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA.
9. Nella sottozona Eh2 - Fromy è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio di

---

<sup>257</sup> LR 13 maggio 1993, n. 33

piccoli proprietari coltivatori alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.

10. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eh, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eh si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>258</sup>.

---

<sup>258</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)**

1. Nella tavola “*P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Ei che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo Ei.

**Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)**

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali di cui agli artt. 14 e 15, delle prescrizioni contenute al Capo V e dell'art. 32bis delle NTA, ove consentito nelle tabelle di sottozona e qualora gli interventi sulle strutture edilizie esistenti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze aziendali e il processo produttivo, la costruzione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è subordinata alle seguenti condizioni <sup>259</sup>:
  - a) localizzazione nelle sole sottozone di tipo Eg ed esternamente alle aree di specifico interesse<sup>260</sup>, ai margini di terrazzi naturali e di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee, lontane da poggi costituenti emergenze visive;
  - b) oltre al rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), i nuovi fabbricati connessi ad aziende agricole con attività in atto sono ammessi esclusivamente nelle sottozone di tipo Eg localizzati prioritariamente in prossimità dell'azienda, mentre i fabbricati per nuove aziende agricole devono essere situati nelle sole sottozone di tipo Eg espressamente destinate alla nuova edificazione nelle tabelle di sottozona;
  - c) le nuove stalle, oltre a rispettare i limiti di distanza dagli insediamenti indicati all'articolo 32bis, devono essere costruiti su di un lotto di terreno avente superficie non inferiore a 2.000 m<sup>2</sup>;
  - d) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - e) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - f) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - g) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. Previo ottenimento del parere di razionalità, la superficie utile abitabile legata alla conduzione dell'azienda deve essere prioritariamente ricavata mediante l'utilizzazione o il recupero di strutture edilizie esistenti; qualora queste non lo consentano, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, devono essere:
  - a) annessi al corpo della sede aziendale o localizzati nelle aree di pertinenza;
  - b) ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie utile abitabile per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di 240 (duecentoquaranta) metri quadrati di complessiva superficie utile abitabile.
3. La superficie utile abitabile di cui alla lettera b) del comma precedente, può essere distribuita sino a due unità abitative purché destinate alla residenza del conduttore dell'azienda e dei familiari o degli addetti coadiuvanti l'attività agricola.
4. Le strutture utilizzate per attività agrituristiche possono essere ricavate nei volumi esistenti in tutte le zone di PRG; le nuove strutture utilizzate per attività agrituristiche sono consentite in tutte le sottozone ad esclusione di quelle di tipo Ed, Ee, Ef.

---

<sup>259</sup> NAPTP , art. 26, commi 7 e 8

<sup>260</sup> NAPTP art. 38 e 40

5. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge<sup>261</sup>.
6. Gli interventi per strutture destinate alla monticazione, alpeggi e mayen, con i relativi locali accessori e quelli per l'abitazione temporanea sono disciplinati dalle disposizioni contenute agli artt. 14 e 50 delle NTA.
7. E' fatta salva la possibilità di realizzare beni strumentali e strutture pertinenziali di cui all'art. 59 delle NTA.

---

<sup>261</sup> LR 29/2006, DGR 677/2013 e 1148/2011

**Art. 59 (Beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali)**

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, i beni strumentali all'attività agricola sono ammessi nelle sottozone di tipo Eb, Ec, esternamente alle aree boscate, Eg ed Eh, senza la necessità di acquisire il giudizio di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998.
2. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
  - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
  - b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
  - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
  - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.
3. I beni strumentali devono avere le seguenti caratteristiche:
  - se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista di larghezza massima pari a 3,00 m e con altezza utile interna massima pari a 2,50 m, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale oppure rivestito con essenze vegetali sempreverdi (edera o simili) o con materiali lignei. Tale soluzione è ammessa solo se non è necessaria la realizzazione di vie d'accesso e se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
  - se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,00 m, misurata all'estradosso del colmo della copertura, manto di copertura in lose di pietra o lamiera scura o scandole lignee, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura; in alternativa questi fabbricati che, devono presentare aspetto decoroso e rifinito possono essere rivestiti con essenze vegetali sempreverdi (edera o simili) o con materiali lignei. Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
4. I beni strumentali destinati agli usi di cui al comma 2, lett. a) e b), devono essere realizzati fuori terra, con superficie massima netta interna di 10 m<sup>2</sup> e senza previsione di accesso carraio.
5. La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 2, lett. c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

strutture interrate	strutture emergenti	superficie coltivata colture specializzate
10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	da 150 a 500 m <sup>2</sup>
15 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	da 501 a 1000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	oltre 1000 m <sup>2</sup>

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, erbe officinali, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.).

6. I beni strumentali devono essere situati prioritariamente nelle immediate vicinanze dei fabbricati aziendali. I beni strumentali per gli usi di cui al comma 2, lett. c) e d), possono

essere realizzati anche nei coltivi aziendali.

7. Sul territorio comunale, la costruzione dei beni strumentali di cui al comma 1 è concessa allo stesso richiedente proprietario per una superficie massima utile complessiva non superiore a 20 m<sup>2</sup>, comprensiva di quella delle strutture esistenti alla data di approvazione della variante generale per l'adeguamento del vigente PRG.
8. I beni strumentali non necessitano di allacciamento alla rete dei pubblici servizi e di opere di urbanizzazione.
9. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle presenti norme per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di accorpate, ove possibile e opportuno, i volumi che interessano proprietà contigue e di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
10. I beni strumentali non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli di cui al comma 2 e sono asserviti alle superfici che ne hanno permesso la realizzazione.
11. In caso di uso difforme da quelli previsti al comma 2, i beni strumentali emergenti dal terreno dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.
12. Nelle sottozone di tipo A e in quelle di tipo B, Eg, Eh, limitatamente agli edifici esistenti alla data di adozione della variante generale di adeguamento del PRG al PTP aventi destinazione residenziale, sono ammesse strutture pertinenziali, prive di funzioni autonome, di modeste dimensioni e destinate a legnaie, ricovero per attrezzi da giardino.
13. Le strutture pertinenziali di cui al comma 12 devono presentare le tipologie costruttive e i limiti dimensionali previsti nelle sottozone di tipo A ai sensi delle disposizioni regionali vigenti<sup>262</sup>; tali disposizioni si applicano altresì alle strutture pertinenziali nelle sottozone B, Eg ed Eh.
14. Nelle zone di tipo A, B ed Eg è consentita la realizzazione di serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica ad uso familiare, di aspetto decoroso e rifinito, con materiali costruttivi leggeri e dimensionati per resistere agli eventi atmosferici e nel rispetto delle vigenti normative, da localizzare in prossimità dell'edificio esistente, da rimuovere in caso di cessazione dell'utilizzo, alle seguenti ulteriori condizioni:
  - Serre mobili
  - Titolo abilitativo non richiesto;
  - Superficie coperta: ≤ 50 m<sup>2</sup> nelle zone B e Eg; ≤ 20 m<sup>2</sup> nelle zone A;
  - Altezza massima al colmo: ≤ 3,00 metri nelle zone B e Eg; ≤ 2,50 metri nelle zone A;
  - Distanze minime da confini e costruzioni da codice civile, escludendo la distanza reciproca tra serre.
  - Serre fisse
  - Superficie coperta: ≤ 50 m<sup>2</sup> nelle zone B e Eg; ≤ 20 m<sup>2</sup> nelle zone A;
  - Altezza massima al colmo: ≤ 3,00 metri nelle zone B e Eg; ≤ 2,50 metri nelle zone A;
  - Distanze minime da confini e costruzioni come da tabelle di sottozona del PRG, escludendo la distanza reciproca tra serre.
15. Serre di maggiori dimensioni sono consentite esclusivamente nelle sottozone Eg38, Eg39, Eg47 e Eg56 per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche, di aspetto decoroso e rifinito,

<sup>262</sup> DGR 1810 del 6.12.2012 e successive modificazioni – Allegato B.

con materiali costruttivi leggeri dimensionati per resistere agli eventi atmosferici e nel rispetto delle vigenti normative, da rimuovere alla cessazione dell'attività, alle seguenti ulteriori condizioni:

**Serre mobili**

Altezza massima al colmo: in base alle esigenze produttive;

Distanze minime da confini e costruzioni come da tabelle di sottozona del PRG, escludendo la distanza reciproca tra serre.

**Serre fisse**

Titolo abilitativo: permesso di costruire da 50 m<sup>2</sup> sino al limite di 1.000/5.000 m<sup>2</sup> alle condizioni stabilite alla lettera i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA; PUD alle condizioni stabilite alla lettera i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA;

Altezza massima al colmo: in base alle esigenze produttive;

Distanze minime da confini e costruzioni come da tabelle di sottozona del PRG, escludendo la distanza reciproca tra serre.

16. Per tutte le tipologie di serra, nel caso di cessazione dell'attività è prescritta la demolizione, la rimozione ed il ripristino dei luoghi allo stato precedente l'intervento.

**Art. 60 (Sottozone di tipo "F")**

1. Nella tavola "P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le sottozone di tipo F vengono inoltre suddivise sulla base della rilevanza regionale o comunale; più precisamente le sottozone: Fa1\*-Casinò, Fa2\*-Terme, Fa3-Scuole Medie superiori e Fa4\*-Pioule assumono rilevanza a livello regionale, mentre le sottozone Fb1-Praduman, Fb2-Municipio, Fb3-Scuole dell'Infanzia-Primarie-Medie inferiori, Fb4-Stadio "Piergiorgio Perucca", Fb5\*-Cimitero, Fb6\*-Moron – Scuole, Fb7\*-La Fera, Fb8\*-Tsan Mort e Fb9\*-Amay accolgono impianti e attrezzature di interesse prevalentemente comunale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. La sottozona Fa1\*-Casinò, circoscrive le aree e gli immobili di proprietà regionale comprendenti la casa da gioco, il Grand Hotel Billia e le relative sale congressi e la SPA, dove si svolgono le principali attività turistiche e ricettive di Saint-Vincent; gli interventi di ampliamento planivolumetrico e di nuova costruzione fuori terra potranno essere attuati solo attraverso la predisposizione di un PUD finalizzato all'eventuale riorganizzazione funzionale delle aree e delle attrezzature, come specificato nella relativa tabella di sottozona.
5. La sottozona Fa2\*- Terme di Saint-Vincent, circoscrive le aree e gli immobili di proprietà comunale comprendenti lo stabilimento termale per le cure idropiniche e del corpo (SPA), il centro nefrologico, le vecchie terme "Fons Salutis", il relativo parco, l'ex Hotel Source, l'impianto di funicolare e le aree di parcheggio pubblico; le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite fanno riferimento al vigente PUD e alla relativa convenzione in essere.
6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'insediamento.
7. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
8. Nel caso di nuova costruzione le aree destinate a parcheggio sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio e quantitativamente al numero degli utenti.
9. Nel caso di nuova costruzione le quantità di aree a verde sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio.
10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la

vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>263</sup>.

---

<sup>263</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 61 (Aree destinate a servizi)**

1. Nella tavola “*P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
2. I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi ai sensi della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI del 24.03.1999, sono i seguenti:

Servizi di rilevanza locale

ISTRUZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Scuola dell'infanzia	comunale	obbligatorio	Fb6*	-	is-01
Scuola dell'infanzia	comunale	obbligatorio	Fb3	-	is-02
Scuola dell'infanzia paritaria "Fondazione Cretier-Joris"	comunale	obbligatorio	Fb3	-	is-03
Scuola primaria	comunale	obbligatorio	Fb6*	-	is-04
Scuola primaria	comunale	obbligatorio	Fb3	-	is-05
Scuola secondaria di 1° grado "Ernest Page"	comunale sovracomunale	obbligatorio	Fb3	-	is-06
Scuole secondarie di 2° grado	sovracomunale (regionale)	facoltativo	Fa3	-	is-01

AMMINISTRAZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Uffici comunali (municipio)	comunale	obbligatorio	Fb2	-	am-01
Comando Polizia Locale	comunale	obbligatorio	Fb1	-	am-02
Cimitero	comunale	obbligatorio	Fb5*	-	am-03
Magazzini e autorimessa mezzi comunali (parziale ex Fera)	comunale	facoltativo	Bb1*	-	-
Magazzini e autorimessa mezzi comunali area ex Fera)	comunale	facoltativo	Bb1*	-	-
Magazzini e autorimessa mezzi comunali	comunale	facoltativo	Fb2	-	-
Magazzini comunali	comunale	facoltativo	Fb1	-	-
Poste	comunale	facoltativo	Be5	(1)	-
Credito Agenzie bancarie	comunale	facoltativo	varie	(1)	-

(1) non individuati come servizio pubblico in quanto di proprietà e gestione privata

SANITA'

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Centro prelievi	comunale	facoltativo	Fa2*	-	sa-01
Assistenza agli anziani centro diurno	comunale	obbligatorio	Be4	-	sa-02
Assistenza all'infanzia "Fondazione Crétier-Joris"	comunale sovra-comunale	obbligatorio	Fb3	-	sa-03
Croce Rossa Italiana Gruppo Volontari del Soccorso	comunale sovra-comunale	facoltativo	Fb2	-	sa-04
Terme "Fons Salutis"	comunale sovra-comunale (regionale)	facoltativo	Fa2*	-	sa-01
Centro nefrologico	comunale sovra-comunale (regionale)	facoltativo	Fa2*	-	sa-02
Farmacia	comunale sovra-comunale	facoltativo	Be5	-	-
Assistenza agli anziani "Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo"	comunale sovra-comunale	obbligatorio	Ba1*	-	-
Attrezzature assistenziali ("Tenda Amica")	comunale	facoltativo	Fb3	-	-
Attrezzature termali e sanitarie (ex "Hotel des Sources")	comunale sovra-comunale (regionale)	facoltativo	-	Fa2*	sa-01

SICUREZZA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Sede della Protezione Civile (COC)	comunale	obbligatorio	Fb2	-	si-01
Area per le emergenze di ricovero popolazione	comunale	obbligatorio	Fa4*	-	si-02
Area per le emergenze di ricovero popolazione	comunale	obbligatorio	Fb8*	-	si-03
Area di ammassamento soccorritori	comunale	obbligatorio	Fb4	-	si-04
Area per elicotteri	comunale	obbligatorio	Fa4*	-	si-05
Area per elicotteri	comunale	obbligatorio	Fb8*	-	si-06
Area per elicotteri	comunale	obbligatorio	Fa1*	-	si-07
Sede Vigili del Fuoco Volontari	comunale	facoltativo	Fb2	-	si-08
Serbatoio antincendio	comunale	facoltativo	Eh1*	-	si-09
Area per le emergenze di	comunale	obbligatorio	Fb2	-	si-10

**NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

ricovero popolazione					
Area per le emergenze di ricovero popolazione	comunale	obbligatorio	Fb1		si-11
Area per le emergenze di ricovero popolazione	comunale	obbligatorio	Fa3		si-12
Area per le emergenze di ricovero popolazione	comunale	obbligatorio	Fb6*		si-13

**CULTURA**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Centro Congressi Gd Hotel Billia Sale manifestazioni	sovracomunale (regionale)	obbligatorio	Fa1*	-	cu-01
Auditorium-Cinema	sovracomunale (regionale)	obbligatorio	Fa3	-	cu-02
Biblioteca Comunale	sovracomunale comunale	obbligatorio	Fb2	-	cu-01
Centro Congressi Comunale	comunale	obbligatorio	Fb2	-	cu-02
Centro manifestazioni culturali e ricreative "Palais"	sovracomunale comunale	obbligatorio	Fb2	-	cu-03
Cenacolo "Italo Mus" Museo mineralogia paleontologia Via Ponte Romano	comunale	obbligatorio	Fb2	-	cu-04
Uffici Consorzio Miglioramento Fondiario "Ru Courthaud" Piazza XXVIII Aprile	comunale	obbligatorio	Be1	-	cu-05
Sede Consorzio Miglioramento Fondiario "Ru Courthaud" Frazione Perrière	comunale	obbligatorio	Ad5	-	cu-06
Galleria civica via Chanoux	comunale	obbligatorio	Ab1	-	cu-07
Ritrovo Associazioni sotto Piazza del mercato	comunale	obbligatorio	Fb2	-	cu-08
Museo d'arte sacra e reperti archeologici	comunale	facoltativo	Ab1	-	cu-09
Centro d'incontro Oratorio parrocchiale	comunale	obbligatorio	Fb3	(1)	-

(1) non individuato come servizio pubblico in quanto di proprietà e gestione privata

**SPORT E RICREAZIONE IN IMPIANTI STABILI**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Casa da gioco "Casinò de la Vallée"	sovracomunale (regionale)	facoltativo	Fa1*	-	ri-01
Giardini pubblici	comunale	obbligatorio	Ab1	-	ri-01
Giardini pubblici	comunale	obbligatorio	Fb1	-	ri-02
Parco Giochi Praduman	infracomunale comunale	obbligatorio	Fb1	-	ri-03
Area verde attrezzata Amay Cappella dei partigiani	comunale	obbligatorio	Fb9*	-	ri-04
Area Verde Viale IV Novembre	infracomunale	obbligatorio	Ba2	-	ri-05
Area verde attrezzata Via Ponte Romano	comunale infracomunale	obbligatorio	Fb7*	-	ri-06
Impianto sportivo Palazzetto dello Sport	sovracomunale comunale	facoltativo	Fb2	-	sp-01
Impianto sportivo Piscina coperta	sovracomunale comunale	facoltativo	Fb2	-	sp-02
Impianto sportivo Piscina scoperta	sovracomunale comunale	facoltativo	Fb2	-	sp-03
Impianto sportivo Stadio di calcio "P. Perucca"	sovracomunale comunale	facoltativo	Fb4	-	sp-04
Impianto sportivo Palatennis	comunale	facoltativo	Fb2	-	sp-05
Impianto sportivo Bocciodromo Praduman	comunale	facoltativo	Fb1	-	sp-06
Impianto sportivo Campi giochi tradizionali	comunale	facoltativo	Fb8*	-	sp-07
Campi di tennis	comunale	facoltativo	Fa1*	(1)	-
Area sportiva Parrocchiale	comunale	facoltativo	Fb3	(1)	-

(1) non individuato come servizio pubblico in quanto di proprietà e gestione privata

**SPORT E RICREAZIONE IN AMBIENTE NATURALE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Comprensorio sciistico "Col de Joux"	sovracomunale	facoltativo	Eh1*	-	-

**COMMERCIO**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Esercizi di vicinato	comunale	facoltativo	varie	(1)	-
Medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni	comunale sovra-comunale	facoltativo	varie	(1)	-
Mercato settimanale	comunale sovra-comunale	facoltativo	Fb2	-	co-01

(1) non individuati come servizio pubblico in quanto di proprietà e gestione privata

**TRASPORTI**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Autostazione	comunale	facoltativo	Fb1	-	tr-01
Ascensore inclinato (ex Funicolare)	comunale	facoltativo	Fa2*	-	tr-02
Viabilità ordinaria	comunale	obbligatorio	varie	-	-
Stazione ferroviaria	sovra-comunale	facoltativo	(1)	-	-

(1) il servizio fa riferimento alla stazione ferroviaria di Châtillon

PARCHEGGI ESISTENTI

Località	simboli con riferimento TAV. P4	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m <sup>2</sup>	Posti auto N°	zona PRG	sottozone PRG servite
Palud (impianti sci)	pa 01	per turismo	comunale	1414	60	Eh1	Eh1*
Palud	pa 02	per turismo di sottozona	comunale infracomunale	1106	64	Eg1	Eg1
Les Pleiades	pa 03	di sottozona	infracomunale	995	20	Ba26*	Ba26*
Amay (cappella partigiani)	pa 04	per turismo per servizi	comunale	455	10	Fb9*	Fb9*
Amay	pa 05	di sottozona	infracomunale	401	11	Ba25*	Ac1*, Ba25*
Amay	pa 06	di sottozona	infracomunale	89	7	Ac1*	Ac1*
Petit-Rhun	pa 07	di sottozona	infracomunale	308	14	Ad1*	Ad1*
Petit-Rhun	pa 08	di sottozona	infracomunale	297	13	Ad1*	Ad1*
Grand-Rhun	pa 09	di sottozona	infracomunale	485	8	Ad2	Ad2
Salirod (bivio strada Sommarèse)	pa 10	a servizio viabilità	comunale	724	15	Eg13	-.
Salirod	pa 11	di sottozona	infracomunale	267	9	Ac2	Ac2
Salirod	pa 12	di sottozona	infracomunale	328	11	Ac2	Ac2
Lenty	pa 13	di sottozona	infracomunale	233	9	Ad3	Ad3
Lenty	pa 14	di sottozona	infracomunale	122	5	Ad3	Ad3
Lenty	pa 15	di sottozona	infracomunale	259	8	Eg15	Ad3
Grun	pa 16	di sottozona	infracomunale	194	11	Ad4*	Ad4*
Grun	pa 17	di sottozona	infracomunale	289	14	Eg18	Ad4*
Diseille	pa 18	di sottozona	infracomunale	490	15	Ae6	Ae6
Perrière	pa 19	di sottozona	infracomunale	132	8	Ad5	Ad5
Leridon	pa 20	di sottozona	infracomunale	315	11	Eg19	Ae5
Moron-Toules	pa 21	di sottozona	infracomunale	150	6	Ae7	Ae7, Ba24*
Moron-Gesard	pa 22	di sottozona	infracomunale	172	6	Ba24*	Ac4*
Moron-Hugonet	pa 23	di sottozona	infracomunale	569	17	Ba24*	Ba24*, Ac3*
Moron-Hugonet	pa 24	di sottozona	infracomunale	432	12	Ac3*	Ac3*, Ae9*
Moron (Chiesa San Maurizio)	pa 25	per servizi	comunale	512	12	Ee1	Ee1, Ae9*
Moron-Le Treuil	pa 26	Per servizi di sottozona	infracomunale	283	14	Fb6*	Fb6*, Ba24*, Ae7
Champ Mort (campo tsan)	pa 27	per servizi	comunale	83	15	Fb8*	Fb8*
Clapéaz	pa 28	di sottozona	infracomunale	440	5	Ae10*	Ae10*
Romillod-Crotache	pa 29	di sottozona	infracomunale	213	7	Ba1*	Ae11*, Ba1*
Romillod-Crotache	pa 30	di sottozona	infracomunale	114	9	Ae11*	Ba1*, Ae11*
Biéton	pa 31	di sottozona	infracomunale	215	11	Eg32	Ba21*
Jacques	pa 32	di sottozona	infracomunale	154	10	Ba22	Ba22
Romillod-Capard	pa 33	di sottozona	infracomunale	750	16	Ba3	Ba3, Ae12*, Ae13
Le Ronc-Dessous	pa 34	di sottozona	infracomunale	253	7	Ae21*	Ae21*
Valère	pa 35	di sottozona	infracomunale	193	9	Eg53	Ba13*
Cillian	pa 36	di sottozona	infracomunale	334	25	Ba12*	Ba12*, Ae19*
Cillian	pa 37	di sottozona	infracomunale	175	8	Ae19*	Ae19*
Feilley	pa 38	di sottozona	infracomunale	529	16	Ec1	Ba15*, Ae20*
Champ-de-Vigne	pa 39	di sottozona	infracomunale	195	12	Ba17*	Ba17*
Ponte Romano	pa 40	turismo di sottozona	comunale infracomunale	276	6	Fb7*	Fb7*
Tensoz	pa 41	di sottozona	infracomunale	300	18	Ae23*	Ae23*
Torrent-Sec	pa 42	di sottozona	infracomunale	200	8	Ba11*	Ba11*

**NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Gléreyaz	pa 43	di sottozona	infracomunale	323	12	Ae22*	Ae22*
Gléreyaz	pa 44	di sottozona	infracomunale	209	8	Ae22*	Ae22*
Crovion	pa 45	di sottozona	infracomunale	184	5	Eg38	Ae25, Ba19*
Capard	pa 46	di sottozona	infracomunale	243	9	Ba1*	Ba1*, Af6*
Capard	pa 47	di sottozona	infracomunale	274	10	Ba1*	Ba1*
Ecrevin	pa 48	di sottozona	infracomunale	302	9	Ba1*	Ba1*, Ae17*
Ecrevin	pa 49	di sottozona	infracomunale	97	9	Ba1*	Ba1*, Ae17*
Ecrevin	pa 50	di sottozona	infracomunale	301	11	Ae17*	Ae17*
Moulin	pa 51	di sottozona	infracomunale	422	12	Ba1*	Ba1*
Piazzale Terme	pa 52	per servizi	comunale sovracomunale	1416	57+ 49 riservati	Fa2*	Fa2*, Ba3
Viale IV Novembre	pa 53	di sottozona	infracomunale	178	6	Ba1*	Ba1*, Ba2
Viale IV Novembre	pa 54	di sottozona	infracomunale	280	10	Be1	Be1
Praduman	pa 55	di sottozona per servizi	infracomunale	698	11	Fb1	Fb1, Be1
Pluripiano Via Roma	pa 56	per servizi per turismo	comunale	9.003	258	Fb1	Fb1, Ba1*, Ba2, Be3, Ab1, Be1
Piazza Zerbion	pa 57	di sottozona	infracomunale	2269	42	Be1	Be1, Ab1, Ba2
Piazza Funicolare	pa 58	di sottozona	infracomunale	261	13 + 3 moto	Fb3	Fb3, Be2*, Ab1, Fa2*
Pluripiano Oratorio	pa 59	per servizi di sottozona	comunale infracomunale	3344	220 + 18 moto	Fb3	Fb3, Ab1, Be2*, Fa3, Ba7, Be5
Via Ferré	pa 60	di sottozona	infracomunale	177	9	Be2*	Be2*, Ba8
Via Ferré	pa 61	di sottozona	infracomunale	382	10	Ba8	Ba8
Via Ferré	pa 62	di sottozona	infracomunale	429	10 di cui 3 camper	Ba8	Ba8, Ba9
Via Ponte Romano	pa 63	di sottozona	infracomunale	658	19	Be2*	Be2*, Ba10*
Via Ponte Romano	pa 64	di sottozona	infracomunale	235	12	Be2*	Be2*
Via Battaglione Aosta	pa 65	di sottozona	infracomunale	253	13	Fa2*	Ba10*, Fa2*
Cimitero	pa 66	per servizi di sottozona	comunale infracomunale	621	8	Fb5*	Fb5*
Cimitero	pa 67	per servizi	comunale	487	10	Fb5*	Fb5*
Palazzetto "Palatennis"	pa 68	per servizi di sottozona	comunale infracomunale	2145	46 + 5 pulmann + 7 moto	Fb2	Fb2, Ba8
Palazzetto dello Sport	pa 69	per servizi	comunale	1088	19	Fb2	Fb2
Palazzetto dello Sport	pa 70	per servizi	comunale	1024	14	Fb2	Fb2, Be4
Municipio Piazza Aosta	pa 71	per servizi di sottozona	comunale infracomunale	883	21 + 14 moto	Ab1	Ab1, Be4, Fb2, Be5
Piazza del Mercato	pa 72	per servizi di sottozona	comunale infracomunale	3476	126+ 4 moto	Fb2	Fb2, Ab1, Be4, Ba4
Via della Stazione	pa 73	di sottozona	infracomunale	692	25	Ba4	Ba4
Via Cesare Battisti	pa 74	di sottozona	infracomunale	470	11	Ba4	Ba4
Chambilly	pa 75	di sottozona	infracomunale	117	8	Ba5*	Ba5*, Ba4
Chambilly	pa 76	di sottozona	infracomunale	80	3	Ba5*	Ba5*
Stadio	pa 77	per servizi	infracomunale	119	3 pulmann	Fb4	Fb4, Ba7*
Stadio	pa 78	per servizi di sottozona	comunale infracomunale	2696	106 + 1 pulmann	Fb4	Fb4
Renard	pa 79	di sottozona	infracomunale	559	21	Ae18	Ae18, Bd1*
Salirod	pa 80	di sottozona	infracomunale	386	8	Ac2	Ac2

PARCHEGGI IN PREVISIONE

Località	simboli con riferimento TAV. P4	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m <sup>2</sup>	Posti auto N°	zona PRG	sottozona PRG servite
Les Moulins	pa 01	di sottozona	infracomunale	137	8	Ba1*	Ba1*
Ecrivin	pa 02	di sottozona	infracomunale	321	9	Ba1*	Ba1*, Ae17
Via Trieste	pa 03	di sottozona	infracomunale	723	20	Ba5*	Ba5*
Via Trento	pa 04	di sottozona	infracomunale	152	10	Ba7*	Ba7*
Via Battaglione Aosta	pa 05	di sottozona	infracomunale	192	8	Fa2*	Fa2*, Ba10*
Orioux	pa 06	di sottozona	infracomunale	428	10	Eg38	Ba20*
Perrière	pa 07	di sottozona	infracomunale	30	2	Ad5	Ad5
Palud	pa 08 (*)	per turismo	infracomunale	1.104	26	Eh1	Eh1

(\*) Attrezzabile anche per sosta autocaravan.

Servizi di rilevanza regionale

NON PREVISTI SUL TERRITORIO COMUNALE

3. I servizi qualificati come obbligatori nelle tabelle di cui al comma 2 e non individuati dal PRG fanno riferimento a strutture che svolgono l'equivalente servizio previsto ai sensi di legge localizzate in apposita area o struttura di altro comune a ciò destinate in virtù di formale accordo stipulato tra i reciproci comuni.
4. La diversa o nuova collocazione dei servizi obbligatori pubblici segue le procedure di legge<sup>264</sup>.
5. L'eventuale individuazione sulla carta "P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" dei servizi obbligatori gestiti da privati non ha valore prescrittivo e la diversa o nuova collocazione dei relativi simboli non costituisce variante o modifica al PRG<sup>265</sup>.
6. I servizi facoltativi indicati nelle tabelle del precedente comma 2 rappresentano la dotazione dei principali servizi, ancorché non obbligatori, presenti sul territorio comunale; tale individuazione non ha valore prescrittivo pertanto la diversa o nuova collocazione dei suddetti servizi non costituisce variante o modifica al PRG.
7. La riorganizzazione funzionale ed il potenziamento dei servizi esistenti attuabili mediante l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o di ampliamento planivolumetrico, anche comportanti una differente tipologia di servizio, di fabbricati e di aree esistenti è sempre ammesso su fabbricati e aree di proprietà pubblici, ancorché non espressamente indicato nella carta "P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG".
8. Nei casi di cui al precedente comma 7, qualora si preveda l'occupazione di aree o fabbricati da destinare a servizi obbligatori su proprietà diversa da quella comunale il relativo servizio deve essere indicato nella carta "P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG".
9. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità<sup>266</sup>.

<sup>264</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14.

<sup>265</sup> Parere dell' Osservatorio per l'attuazione della LR 11/98 e smi e per l'applicazione del PTP del 25 febbraio 2008.

<sup>266</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 91

10. Fatta salva diversa disposizione delle presenti norme o della vigente legislazione o normativa di settore, alle aree destinate ai servizi, esistenti e previste nelle zone diverse da quelle di tipo F, si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
11. L'effettivo utilizzo delle attrezzature facenti capo alla sicurezza e indicate nella relativa tabella del comma 2 deve essere compatibile con il grado di rischio idrogeologico, con la tipologia delle emergenze e con le indicazioni del Piano di Protezione Civile.

**Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)**

1. In linea generale le fasce edificate od edificabili lungo i principali assi viari, autostrada, strade statale, regionali e comunali devono presentare un assetto edilizio ed urbanistico tale da garantire qualità all'insediamento in continuità visiva con il più ampio contesto ambientale-paesaggistico di cui sono parte integrante nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate:
  - i fabbricati con destinazioni residenziali, commerciali, produttivo-artigianali, di servizio in genere e pubblici devono essere realizzati con tipologie edilizie di elevata qualità architettonica;
  - singoli elementi architettonici devono caratterizzare qualitativamente il grado di finitura dei fabbricati; a tal fine ad esempio, le pareti esterne devono essere eseguite riponendo particolare cura nella qualità dei rivestimenti e nella scelta della tonalità cromatica;
  - eventuali spazi destinati a deposito temporaneo di automezzi, materiali e merci a servizio della residenza e delle attività devono essere localizzati in posizione defilata e visivamente discosta dagli assi viari e, qualora prospicienti le strade, opportunamente mascherati alla vista mediante barriere vegetali o con adozione di accorgimenti ad esse equivalenti nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada;
  - gli accessi a più lotti di proprietà lungo le strade principali, per quanto possibile, devono essere razionalizzati, ridotti nel numero e, comunque, funzionalmente raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada e dell'ente proprietario;
  - gli spazi pubblici localizzati in adiacenza o visivamente prossimi alle strade principali devono risultare da queste fisicamente separati e sistemati con pavimentazioni e arredi di idonea qualità, nonché devono essere raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada.

## Capo V- Ambiti inedificabili

### Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “*Carta delle aree boscate*” sono individuate le aree boscate indicate nella relativa carta degli ambiti inedificabili. In tali aree si applicano le disposizioni di legge<sup>267</sup> e quelle contenute nei piani di settore.
2. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni delle NAPTP<sup>268</sup> e di cui all’art. 33 delle NTA, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale<sup>269</sup>, nonché di Relazione di Incidenza<sup>270</sup>.

---

<sup>267</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33 e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; NAPTP, art. 32, norme cogenti comma 7

<sup>268</sup> NAPTP, art. 21

<sup>269</sup> NAPTP, art. 32, comma 7 (norma cogente)

<sup>270</sup> LR 21.05.2007, n. 8; DGR 6.07.2007, n. 1815

**Art. 64 (Zone umide e laghi)**

1. Nella “*Carta delle zone umide e laghi*” sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti ai sensi della vigente legislazione<sup>271</sup>.
2. In tali aree si applicano le disposizioni di legge<sup>272</sup>.

---

<sup>271</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34 e sulla base dei criteri indicati al capitolo VI dell'Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422

<sup>272</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34

**Art. 65 (Terreni sedi di frane)**

1. Nella “*Carta dei terreni sedi di frane*” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>273</sup>.
3. Nelle parti delle sottozone Ba3 e Be1 contrassegnate da apposita campitura e sigla “LM2” sulla tavola “*P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*” prevedere la continuazione della campagna di misure inclinometriche e piezometriche prima dell’avvio degli scavi, durante l’esecuzione delle opere e per almeno un anno dopo la chiusura del cantiere (letture trimestrali) a carico del proponente da trasmettere per opportuna conoscenza all’Amministrazione comunale;
  - i progetti relativi alle nuove costruzioni o urbanizzazioni previste dovranno essere corredati di apposita relazione tecnica asseverata (verifica di stabilità del pendio con i carichi previsti a seguito dell’esecuzione di interventi di nuova urbanizzazione) che certifichi che gli interventi in progetto non vadano ad interferire in alcun modo con tutte le infrastrutture presenti comprese tra viale IV Novembre e la S.R. che porta al Col di Joux; il progettista dovrà dimostrare che i nuovi carichi indotti non mutino l’equilibrio geostatico del pendio;
  - i progetti relativi alle nuove costruzioni previste dovranno prevedere idonei accorgimenti costruttivi sulla base di approfondite indagini geologiche e geotecniche;
  - prevedere l’esecuzione di interventi di consolidamento profondo (es. palificate), sostegno e rinforzo (tiranti, ancoraggi, etc.), nonché interventi di drenaggio delle acque intercettate durante l’esecuzione degli scavi;
  - evitare la realizzazione di opere estese continue e rigide, più vulnerabili a eventuali movimenti differenziali del terreno, inserendo giunti di separazione o giunti elastici (tubazioni) che consentano l’adattamento dell’opera (ove compatibile con la sua funzionalità) ai cedimenti del terreno; preferire quindi ove possibile opere di forma compatta e ridotte dimensioni, per le quali sarà invece preferibile irrigidire la struttura, uniformando i cedimenti. Nelle ristrutturazioni e ampliamenti evitare, quindi, legami rigidi tra vecchie e nuove strutture accostate;
  - evitare opere che comportino la realizzazione di importanti scavi o accumuli di terreno e limitare i carichi imposti sullo stesso, bilanciando i volumi sbancati e i riporti. Per tali operazioni si dovranno prevedere opportune verifiche di stabilità al fine di garantire l’immutata situazione geostatica della zona;
  - prevedere di procedere agli scavi di una certa importanza per campioni di pochi metri, valutando con attenzione l’asportazione di grossi volumi rocciosi; gli scavi condotti dovranno essere opportunamente coperti e protetti;
  - prevedere di curare il sostegno o il rimodellamento su basse pendenze (35 gradi) degli sbancamenti anche di modesta entità;
  - Prevedere la protezione dall’erosione del piede del pendio di scavo.

---

<sup>273</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35; NAPTP, art. 33 norme cogenti

**Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)**

1. Nella “*Carta dei terreni a rischio di inondazioni*” sono individuati i terreni a rischio di inondazioni distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>274</sup>.

---

<sup>274</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36; NAPTP, art. 35 norme cogenti; DGR 15 febbraio 1999, n. 422 e smi

**Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)**

1. Nella “*Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine*” sono individuati<sup>275</sup> i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>276</sup>.

---

<sup>275</sup> cartografati ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, e della DGR 15 febbraio 1999, n. 422

<sup>276</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37; DGR 15 febbraio 1999, n. 422 e smi

**Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)**

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione<sup>277</sup> le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66, 67 delle NTA, precisamente:
  - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità<sup>278</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A<sup>279</sup>;
  - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine<sup>280</sup>.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione<sup>281</sup>, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
  - a) aree di frana classificate a media pericolosità<sup>282</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B<sup>283</sup>;
  - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine<sup>284</sup>.
3. Le aree di rilocalizzazione da destinarsi ai Piani di delocalizzazione o ai privati che lo richiedano<sup>285</sup> sono individuate nelle zone territoriali di tipo A, attraverso interventi di recupero del patrimonio esistente, e nelle zone di tipo B previste in PRG al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi di legge<sup>286</sup> o a qualsiasi altro titolo. Ulteriori nuove aree necessarie all'esecuzione dei Piani di delocalizzazione possono essere individuate con apposita variante o con le altre procedure di modifica dello strumento urbanistico comunale previste dalla vigente legislazione.

---

<sup>277</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11 - *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico*

<sup>278</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera a)

<sup>279</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>280</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera a)

<sup>281</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4

<sup>282</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera b)

<sup>283</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>284</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera b)

<sup>285</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, art. 4 e art. 8

<sup>286</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 38

## **Capo VI- Disposizioni finali**

### **Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)**

1. Sui fabbricati e sulle aree connesse con attività e destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle tabelle della sottozona di appartenenza, di cui al comma 17 dell'art. 10, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 1, punto1) dell'art. 8, compresi quelli relazionati al miglior utilizzo agricolo dei fondi; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.
2. Per quanto attiene alle fonti di inquinamento acustico delle destinazioni d'uso in atto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, come indicato all'art. 21 quater delle NTA

**Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)**

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia<sup>287</sup>.

---

<sup>287</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo VIII

**Art. 71 (Poteri di deroga)**

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico<sup>288</sup> con le procedure e le eccezioni previste dalla vigente legislazione<sup>289</sup>.

---

<sup>288</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Art. 88. (Poteri di deroga)

<sup>289</sup> DGR 29.12.2006, n. 4243

**Art. 72 (Limiti normativi e adeguamento normativo delle previsioni)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti NTA nell'attuazione degli interventi sul territorio comunale si fa riferimento alla vigente legislazione edilizia ed urbanistica regionale e statale, nonché alla normativa di settore.
2. Oltre a quanto indicato nelle presenti NTA, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sul territorio comunale sono subordinate all'applicazione delle procedure e alla verifica delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, previste dalle specifiche normative di settore.
3. Le disposizioni espressamente riferite a leggi e normative vigenti richiamate nel testo degli articoli delle presenti NTA devono intendersi integrate o modificate in relazione alle integrazioni e alle modifiche apportate alle leggi e normative medesime.